



Società di
Committenza
Regionale

CAPITOLATO TECNICO

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI LAVANOLO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	4
2.	PREMESSE	7
2.1	Oggetto del servizio	7
2.2	Servizi aggiuntivi a richiesta.....	9
2.3	Volumi, consistenza dell'appalto e dati di riferimento	10
2.4	Atto di regolamentazione del servizio e Incontro preliminare.....	12
2.5	Corrispettivi del Fornitore	13
2.6	Pagamenti e conguagli.....	15
2.7	Acquisto iniziale di biancheria di proprietà dell'AOU NOVARA.....	15
2.8	Asportazione finale delle dotazioni a noleggio e della carrelleria.....	16
2.9	Sopralluogo: obbligatorio e facoltativo	16
3.	NOLEGGIO - RICONDIZIONAMENTO - MOVIMENTAZIONE.....	16
3.1	Noleggio di biancheria piana e confezionata (divise).....	16
3.2	Tutela del patrimonio in noleggio e gestione ammanchi	17
3.3	Noleggio biancheria piana	18
3.4	Noleggio biancheria confezionata (divise)	19
3.5	Noleggio calzature per il personale sanitario	20
3.6	Distributori automatici di divise sanitarie	20
3.7	Noleggio materasseria (materassi/guanciali/cover)	22
3.8	Patrimonio circolante	23
3.9	Scorte.....	23
3.10	Sacchi per la raccolta della biancheria piana, confezionata, materasseria/guanciali	24
3.11	Carrelleria	25
3.12	Ricondizionamento biancheria	26
3.13	Rammendo e sostituzione articoli	28
3.14	Lavaggio della biancheria di proprietà della Azienda sanitaria contraente	29
3.15	Ricondizionamento materasseria in noleggio e di proprietà dell'Azienda sanitaria.....	29
3.16	Movimentazione interna ed esterna (trasporto) e attrezzature connesse	30
3.17	Modalità di espletamento del ritiro, riconsegna e distribuzione	31
3.18	Bolle di consegna	32
3.19	Servizio di guardaroba presso i locali dell'Azienda sanitaria contraente	33
3.20	Sistema informativo.....	35



3.21	Sistema di autocontrollo dell'Impresa Appaltatrice.....	36
3.22	Sistema di controllo.....	36
4.	PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO.....	38
4.1	Responsabile del Fornitore (Direttore di commessa).....	38
4.2	Responsabile del servizio guardaroba.....	39
4.3	Personale del Fornitore.....	39
4.4	Infortuni e danni a cose e persone.....	41
4.5	Formazione.....	41
4.6	Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenza sociale.....	42
4.7	Scioperi o sospensioni per causa di forza maggiore.....	42
4.8	Rischi e responsabilità del Fornitore – Assicurazione per responsabilità civile.....	42
4.9	Disposizioni in materia di sicurezza.....	43
5.	INADEMPIENZE - PENALITA' – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE PENALI.....	44
5.1	Formalizzazione delle contestazioni.....	44
5.2	Inadempienze e penalità.....	44

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: biancheria piana e materasseria in noleggio;

ALLEGATO 2: divise e calzature in noleggio per il personale delle Aziende Sanitarie

ALLEGATO 3: dati/volumi/fabbisogni



1. DEFINIZIONI

Definizioni generali utilizzate o presupposte dal presente Capitolato Tecnico

- *Stazione Appaltante*: S.C.R. Piemonte - Centrale di committenza della Regione Piemonte;
- *Amministrazione/Ente/Azienda contraente*: l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale (anche "Azienda sanitaria") che richiede i servizi oggetto della Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante stipula di Atto di regolamentazione del servizio.
- *Fornitore*: il soggetto (impresa singola o associata) risultato aggiudicatario della gara che ha sottoscritto la Convenzione con S.C.R. obbligandosi alla sottoscrizione ed esecuzione dell' Atto di regolamentazione del servizio con le singole Amministrazioni contraenti.
- *Convenzione*: documento contrattuale stipulato tra S.C.R. – Piemonte e il Fornitore aggiudicatario della gara.
- *Atto di regolamentazione del Servizio*: documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra la singola Azienda sanitaria e il Fornitore con cui l'Azienda sanitaria di fatto aderisce alla Convenzione utilizzando le condizioni tecnico/economiche nella stessa previste.

Nell'Atto di regolamentazione del servizio, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria, è indicata la data prevista di attivazione del servizio da parte del Fornitore.

L'Atto di regolamentazione del servizio potrà essere stipulato esclusivamente a valle dell'*Incontro preliminare* tra Azienda sanitaria e Fornitore.

- *Incontro preliminare alla stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio* (di seguito anche "Incontro preliminare"): fase propedeutica alla stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio tra la singola Azienda sanitaria contraente e il Fornitore finalizzato a definire, dettagliare, contestualizzare il servizio sulla realtà della singola Azienda sanitaria ai fini della stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio.
- *Data di attivazione/erogazione del servizio*: la data, indicata nell' Atto di regolamentazione del servizio, di effettivo inizio di erogazione del servizio completo di tutte le sue componenti e articolazioni da parte del Fornitore. Tale data deve essere compresa nel limite temporale di 6 (sei) mesi decorrenti dalla stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio.
- *Responsabile Unico del Procedimento* (RUP): il responsabile dell'Azienda sanitaria contraente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.i., indicato nell' Atto di regolamentazione del servizio.
- *Direttore dell'esecuzione del contratto* (DEC): il responsabile dell'Azienda sanitaria contraente che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, nominato per il presente appalto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.i. ed indicato nell' Atto di regolamentazione del servizio.
- *Direttore di commessa dell'Impresa*: il responsabile per il Fornitore ed interfaccia unica nei confronti dell'Amministrazione contraente.
- CAM: Criteri minimi ambientali; tutti i servizi ed i prodotti oggetto della presente procedura devono essere conformi a quanto stabilito all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 09 dicembre 2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" e Allegato 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2023 "Criteri Ambientali Minimi



(CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”.

Definizioni specifiche in relazione al servizio oggetto di appalto utilizzate o presupposte dal presente Capitolato Tecnico

DISPOSITIVO PER ATTIVITÀ SANITARIE O AUSILIARIE

Qualsiasi oggetto, capo, manufatto, accessorio (calzature, ecc.) necessario per l'espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell'ambito di strutture ospedaliere o socio-assistenziali, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

DISPOSITIVO TESSILE O ACCESSORIO PER ATTIVITÀ SANITARIE O AUSILIARIE

Qualsiasi manufatto tessile (biancheria, vestiario, ecc.) o accessorio (materasso, guanciaie, ecc.) necessario per corredare i letti nonché per la vestizione e la protezione del personale, funzionale all'espletamento di attività sanitarie o ausiliarie nell'ambito di strutture ospedaliere o socio-assistenziali, il quale deve possedere tutti i requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

DISPOSITIVO RIUTILIZZABILE O PLURIUSO

Dispositivo (tessile o accessorio) che può essere utilizzato ripetutamente (lenzuolo, materasso, calzatura, ecc....) fatta salva eventuale necessità di sottoporre lo stesso (prima di ogni riutilizzo o dopo un certo tempo o numero di utilizzi) ad un processo di ricondizionamento atto a riconferirgli i requisiti richiesti.

QUALITA'

È la conformità alle specifiche, quest'ultima intesa come quell'insieme di caratteristiche, proprietà, e requisiti che deve possedere un bene o un servizio e che sono state pattuite (esplicitamente o implicitamente) nel rapporto contrattuale con il Fornitore a seguito di gara di appalto.

MODALITA' D'USO

L'insieme delle specifiche che definiscono le modalità con le quali utilizzare un dispositivo affinché siano attuate le prestazioni da esso ottenibili, previste dal costruttore.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO

L'insieme delle specifiche che definiscono le condizioni e le modalità con le quali tenere a magazzino/deposito un dispositivo affinché, in tale fase, non vengano ad alterarsi le sue caratteristiche ad un livello tale da renderlo non più conforme alle specifiche previste dall'uso a cui è destinato.

PULIZIA

Complesso di procedimenti e operazioni di tipo meccanico o manuale, atto a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti.

RICONDIZIONAMENTO



Processo attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile che ha perso i previsti requisiti (a seguito dell'uso o per altre cause) viene "rimesso a nuovo", e cioè vengono riconferiti al medesimo tutti i sopra citati requisiti necessari a soddisfare le specifiche previste all'uso a cui è destinato.

Tale processo consiste in un insieme concatenato di attività nel seguito indicate, consistenti nel pulire e/o lavare e/o disinfettare il dispositivo, controllare se possiede ancora i requisiti fisico-meccanici che lo rendono atto ad un ulteriore utilizzo, sottoporlo ad eventuale manutenzione, conferirgli il finissaggio previsto e confezionarlo:

➤ **LAVAGGIO**

Processo, attuato con utilizzo di acqua additivata con opportune sostanze detergenti, atto a rimuovere lo sporco (fisico, chimico, organico) da un dispositivo (esempio: capo o manufatto di teleria o di materasseria) o da una superficie (pavimenti, pareti).

Lavaggio a secco: processo attuato con utilizzo di solventi organici che ha come obiettivo la rimozione dello sporco.

➤ **DISINFEZIONE**

Processo attraverso il quale, per effetto dell'azione di agenti fisici e/o chimici (acqua calda, vapore, disinfettanti, ecc.), si ottiene un livello di abbattimento della carica microbiologica di un dispositivo o di una superficie ad un livello appropriato per la manipolazione e/o l'utilizzo degli stessi in condizioni di sicurezza (sia per gli utenti che per gli operatori).

Tutta la biancheria proveniente da strutture sanitarie si presume potenzialmente "infetta" e deve essere quindi sottoposta a trattamenti come se provenisse da aree ad alto rischio.

- **FINISSAGGIO:** processo di ricondizionamento attraverso il quale un dispositivo riutilizzabile subisce una serie di trattamenti tesi a migliorarne le caratteristiche di resistenza, consistenza, morbidezza, ecc. I trattamenti possono consistere in vari metodi di rifinitura, come ad esempio idroestrazione, stiro, vaporissaggio, cloraggio, mercerizzazione, garzatura, trattamento con resine mediante impiego di vari macchinari ed attrezzature, linee di produzione automatizzate, vasche di macerazione, ecc.

STABILIMENTO DI LAVANDERIA DEL FORNITORE

Stabilimento/i del Fornitore in cui si eseguono tutti i singoli processi di lavorazione necessari per il servizio oggetto di appalto.

CENTRO DI UTILIZZO – C.d.U.

Area di destinazione finale (Reparto, Unità operativa, Servizio) che funge da minima unità autonoma funzionale della singola Azienda sanitaria contraente che utilizza i dispositivi contemplati dal Capitolato in oggetto per attività sanitarie o ausiliarie.

SERVIZIO DI LOGISTICA INTEGRATA DEI DISPOSITIVI TESSILI E DEGLI ACCESSORI PER ATTIVITA' SANITARIE O AUSILIARIE (*servizio di "lavanolo"*)

Servizio di logistica integrata comprensivo della fornitura di tutti i dispositivi tessili e degli accessori di corredo dei letti, di vestizione e protezione del personale necessari per l'espletamento delle attività sanitarie o ausiliarie della struttura stessa previsti nel presente Capitolato e suoi allegati.



Il servizio è comprensivo del ritiro e del ricondizionamento dei dispositivi usati riutilizzabili, riconsegna, organizzazione dei rifornimenti continuativi, direttamente a ciascun centro di utilizzo della struttura servita, movimentazioni interne ed esterne, nonché gestione dei locali-guardaroba, se presenti, e messi a disposizione del Fornitore dall'Azienda sanitaria.

GUARDAROBA dell'Azienda sanitaria: locali esistenti presso la sede o una delle sedi dell'Azienda sanitaria adibiti a guardaroba e messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del servizio con gestione e a cura del Fornitore medesimo.

2. PREMESSE

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio sia per l'utente esterno/paziente sia per il personale interno dell'Azienda sanitaria.

Dovranno essere garantite la qualità dell'appalto nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, della continuità del servizio.

L'appaltatore impiegherà le strutture, le attrezzature e il personale che riterrà necessario ed opportuno utilizzare per l'espletamento ottimale del servizio fornito.

Il servizio dovrà essere espletato dal Fornitore nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi ALLEGATI ed in osservanza delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti.

Normativa:

per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs.36/2023 e s.m.i.i (Codice dei contratti pubblici), al Codice Civile per quanto attiene la fase di esecuzione del contratto e alla normativa specifica di settore relativa al servizio oggetto di appalto.

La procedura in oggetto è indetta in conformità all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 09 dicembre 2020 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria*" e Allegato 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2023 "*Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili*".

2.1 Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio sanitario integrato di lavanolo nello specifico ambito delle Aziende sanitarie, ha per oggetto le forniture (in noleggio o in acquisto) ed i servizi di noleggio, lavaggio, disinfezione, finissaggio, ricondizionamento e logistica integrata della biancheria piana, biancheria confezionata (divise da lavoro) e calzature del personale, materasseria, con annessi trasporto, ritiro e distribuzione (movimentazioni interne ed esterne).

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità esplicitate nel presente Capitolato e relativi Allegati per tutte le articolazioni organizzative delle Aziende Sanitarie contraenti, sia ospedaliere che territoriali secondo l'organizzazione specifica di ogni Azienda sanitaria.

In particolare l'appalto prevede:

- a) la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla **biancheria piana** di corredo dei letti (lenzuola, federe, traverse, copriletti, coperte, ecc.) e di altri capi di biancheria non direttamente connessi con la vestizione del letto, (asciugamani, telini, ecc.), per tutti gli usi e le necessità delle Aziende Sanitarie contraenti comprese le scorte e le dotazioni iniziali di biancheria;
- b) la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalle **divise** da lavoro sanitarie e non sanitarie e dei dispositivi accessori costituiti da **calzature da lavoro per il personale sanitario** avente diritto;
- c) La fornitura a noleggio per le Aziende Sanitarie richiedenti di dispositivi costituiti da materassi e guanciali, entrambi completi delle relative cover (in tutto o in parte) quali:
- **materassi standard;**
 - **materassi statici** per basso rischio di lesioni da decubito;
 - **guanciali;**
 - **cover per materassi e guanciali;**
- c.1) il servizio di ricondizionamento (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, asciugatura, sia delle cover che delle imbottiture, manutenzione) di tutti i materassi ed i guanciali e relative cover di cui al punto precedente;
- c.2) Il servizio di accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria “a rischio infettivo” per esplicita indicazione dell’Azienda sanitaria;
- d) per le Aziende Sanitarie con materasseria in tutto o in parte di proprietà:
- d.1) il servizio di ricondizionamento (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, asciugatura, sia delle cover che delle imbottiture, manutenzione) di tutti i materassi ed i guanciali e relative cover a richiesta dell’Azienda sanitaria;
- d.2) Il servizio di noleggio/ricondizionamento di cover per copertura dei materassi/guanciali di proprietà;
- d.3) Il servizio di accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria “a rischio infettivo” per esplicita indicazione dell’Azienda sanitaria
- e) il ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura, confezionamento, ecc.) della biancheria piana e della biancheria confezionata (divise) di cui ai punti precedenti; relativamente alle calzature sanitarie è richiesto al Fornitore esclusivamente il noleggio e non il lavaggio/sanificazione delle stesse (rif. oltre art. 3.5);
- f) la sostituzione e/o reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l’uso e/o le modalità di lavaggio o comunque non più ritenuto utilizzabile dall’Azienda sanitaria per la perdita delle proprie caratteristiche;
- g) la fornitura dei sacchi, differenziati per codice colore, per la raccolta della biancheria e materasseria sporca;
- h) la fornitura di tutta l’attrezzatura necessaria per l’ottimale espletamento del servizio quali i carrelli per trasporto biancheria, carrelli di reparto, carrelli armadio, carrelli portasacchi ecc.;

- i)** la movimentazione interna di tutti gli articoli con raccolta dello sporco e distribuzione del pulito da tutti i punti espressamente individuati dalla Azienda sanitaria;
- j)** la movimentazione esterna di tutti gli articoli sia “da” e “per” lo stabilimento di lavanderia del fornitore, sia “da” e “per” i vari presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda sanitaria contraente con propri e idonei mezzi di trasporto, propri dipendenti e gestione a proprio rischio, con l’osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico sanitario;
- k)** l’allestimento, organizzazione e gestione, con personale, attrezzature e mezzi del Fornitore, dei locali guardaroba laddove presenti e messi a disposizione dall’Azienda sanitaria contraente e conseguente gestione del servizio di guardaroba interno all’Azienda sanitaria;
- l)** la costituzione delle dotazioni iniziali di biancheria sin dalla data di avvio del servizio ed il mantenimento costante delle scorte di reparto e di guardaroba;
- m)** le operazioni periodiche di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dei locali guardaroba interni all’Azienda sanitaria; pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio;
- n)** allestimento di un sistema informatizzato dedicato all’espletamento del servizio, sin dalla data di avvio del servizio che garantisca la possibilità di accesso diretto agli operatori, individuati dalle Aziende Sanitarie contraenti, per un monitoraggio ed un controllo costante del servizio;
- o)** la fornitura di report riportanti la movimentazione degli articoli in uso ed eventuali altri dati inerenti il servizio richiesti dall’Azienda sanitaria contraente.

Tutte le dotazioni a noleggio di biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali e cover devono essere dotati di microchip o altro sistema indicato dal Fornitore nel progetto tecnico di gara, che permettano la tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi e del numero di lavaggi di ciascun capo, senza soluzione di continuità.

2.2 Servizi aggiuntivi a richiesta

Il Fornitore si dovrà rendere disponibile alla effettuazione dei seguenti servizi qualora espressamente richiesti dall’Azienda sanitaria contraente:

- a)** lavaggio (ad acqua e/o a secco) e ricondizionamento di materiale tessile e articoli di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti (elenco indicativo ALLEGATO 3_I) es: teli solleva malati, tende, imbragatura sollevatori ammalati, ecc.) e biancheria personale dei degenti con relativa riconsegna al centro di utilizzo;
- b)** interventi di piccola sartoria su articoli di biancheria di proprietà dell’Azienda sanitaria (riparazione di teli sollevamalati, tende tessili, ecc.);
- c)** confezionamento di articoli tessili specifici (es. piccole federe, copri braccioli per poltrone dialitiche, ecc.);
- d)** fornitura di kit monouso di prima accoglienza specifici per uomini, donne, bambini nelle diverse misure standard (XS, S, M, L, XL, XXL) e composti come da tabella seguente (fabbisogni presunti riportati nell’ALLEGATO 3_H):

KIT UOMO	KIT DONNA	KIT BAMBINO
Pigiama monouso	Pigiama monouso	Pigiama monouso
Slip monouso	Slip monouso	Slip monouso
Calzini	Calzini	Calzini
Asciugamani monouso	Asciugamani monouso	Asciugamani monouso
Ciabatte monouso	Ciabatte Monouso	Ciabatte monouso
Pettine	Pettine	Pettine
Dieci fazzoletti di carta	Dieci fazzoletti di carta	Dieci fazzoletti di carta
Saponetta	Saponetta	Saponetta
Spazzolino da denti	Spazzolino da denti	Spazzolino da denti
Dentifricio	Dentifricio	Dentifricio
Rasoio e crema da barba		

- e) fornitura di camici degenti, nelle caratteristiche riportate all'art. rif. 12 dell'allegato 1 al presente Capitolato;
- f) fornitura di pigiami degenti le cui caratteristiche sono riportate all'art. rif. 14 dell'allegato 1 al presente Capitolato (fabbisogni presunti riportati nell'allegato ALLEGATO 3_H).

Le modalità dei servizi a richiesta saranno nel dettaglio concordate direttamente con le Aziende Sanitarie al momento della richiesta (fermo restando l'applicazione dei prezzi di aggiudicazione).

2.3 Volumi, consistenza dell'appalto e dati di riferimento

Il presente Capitolato è fondato sul principio della presupposizione in conseguenza del quale i dati concernenti le attività, i volumi dei servizi e i fabbisogni riportati nell' ALLEGATO 3 sono puramente **indicativi e forniti al solo fine di consentire alle Società concorrenti la formulazione di offerta appropriata.**

Ai fini del dimensionamento del servizio e per la formulazione dell'offerta sono riportati i seguenti dati:

Allegato 3_E):

1. Giornata di degenza ordinaria (nr/anno) di cui anche in regime di Libera professione;
2. Giornate di Day Hospital (nr/anno)
3. Giornate di Day Surgery (nr/anno)
4. Trattamenti dialitici (nr/anno)
5. Accessi di Pronto Soccorso (nr/anno), esclusi codici bianchi che non prevedono utilizzo di biancheria
6. Interventi chirurgici in ricovero ordinario e in urgenza (nr/anno)



7. Interventi chirurgici ambulatoriali + Interventi chirurgici endoscopici (nr/anno)
8. Parti naturali (nr/anno)
9. Posti letto Degenza ordinaria
10. Posti letto Day Hospital
11. Posti letto Day Surgery
12. Posti letto Week Hospital
13. Posti letto/poltrone Dialisi
14. Posti letto pediatrici
15. Nido – culle

Pronto Soccorso:

16. Barelle
17. Posti letto OBI (Osservazione Breve Intensiva)
18. Posti letto in emergenza

Allegato 3_F):

- numero materassi in noleggio distinto tra materassi standard e materassi statici;
- numero guanciali in noleggio;

Allegato 3_G):

- lavaggi/ricondizionamenti di materasseria di proprietà dell'Azienda sanitaria (nr/anno);
- noleggio di cover-materasso, cover-guanciaie in noleggio per copertura materasseria di proprietà (nr);

Allegato 3_H):

- numero kit monouso di prima accoglienza-paziente distinti tra kit uomo/donna/bambino
- fabbisogno di pigiama degenti

Allegato 3_L – L1):

- numero operatori sanitari e non sanitari da "vestire" distinto per figura professionale;
- fabbisogno di divise e zoccoli verdi per sala operatoria/aree interventistiche.

L'organizzazione del servizio appaltato deve essere di natura dinamica e rispondere alle esigenze organizzative e produttive delle singole Aziende Sanitarie contraenti, le quali a proprio insindacabile giudizio potranno, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, modificare le variabili fornite in via presuntiva (es. quantità/tipologia posti letto, giornate di degenza, personale avente diritto alla divisa, ecc.).

Eventuali scostamenti dai dati forniti negli allegati al Capitolato potranno altresì essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto, legati al tasso di incidenza delle patologie, al numero di pazienti ricoverati, alla durata del loro ricovero, alla tipologia e alla frequenza degli interventi chirurgici che saranno effettuati, alla tipologia e alla frequenza delle prestazioni ambulatoriali e delle nuove assunzioni o dimissioni del personale avente diritto alla divisa.

L'incremento o la riduzione delle variabili di cui sopra potrà essere sia definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di reparti/padiglioni, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) che temporaneo (es. ristrutturazioni).

Inoltre le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale:

- a) di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi centri di utilizzo, sedi, presidi dandone preavviso al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo;
- b) di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso centri di utilizzo, sedi, presidi dandone preavviso al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni - rispetto alle previsioni del Capitolato come aggiornate da ciascuna Azienda sanitaria alla data di stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio (nel quale verranno definiti e valorizzati il dimensionamento delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie contraenti e i fabbisogni effettivi in noleggio) - a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi di aggiudicazione.

In caso contrario si procederà a specifica trattativa fra tutte le parti (SCR – Azienda Sanitaria e aggiudicatario) per iniziativa di una delle stesse, tenendo in debito conto le variazioni che l'evento verificatosi avrà originato o originerà agli oneri correlati all'organizzazione del lavoro e/o al conseguimento delle economie di scala.

Si ribadisce che tutti i dati/volumi/fabbisogni indicati nel presente Capitolato tecnico e relativi allegati (trasmessi da ciascuna Azienda sanitaria) sono da intendersi in maniera presuntiva e indicativa ai soli fini della formulazione dell'offerta di gara. Essi verranno verificati e aggiornati dal Fornitore aggiudicatario e dalla singola Azienda sanitaria già in sede di *"Incontro preliminare e successivamente formalizzati nell' Atto di regolamentazione del servizio"*.

2.4 Atto di regolamentazione del servizio e Incontro preliminare

Come anticipato nelle "Definizioni generali" l'Atto di regolamentazione del servizio sottoscritto tra la singola Azienda sanitaria e il Fornitore deve essere preceduto da una fase propedeutica ("Incontro preliminare") finalizzata a definire, dettagliare, contestualizzare il servizio sulla realtà della singola Azienda sanitaria ai fini della stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività propedeutiche saranno finalizzate al:

- dimensionamento delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie contraenti e fabbisogni effettivi in noleggio;



- definizione dettagliata delle modalità di organizzazione del servizio in funzione della specifica realtà dell'Azienda sanitaria ivi compreso l'avvio del Sistema Informativo e la messa a punto dell'eventuale sistema di automazione offerto relativo alle divise sanitarie;
- organizzazione/pianificazione del servizio da parte del Fornitore ivi comprese la logistica distributiva, le dotazioni di biancheria iniziali, di materasseria e di quant'altro necessario all'avvio delle attività;
- inventario biancheria di proprietà dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
- altre eventuali attività volte ad ottimizzare i servizi da parte del Fornitore subentrante;
- definizione della periodicità dei pagamenti a conguaglio (semestrale e/o annuale).

L'Atto di regolamentazione del servizio sarà formalizzato da ciascuna Azienda sanitaria contraente sulla base del dimensionamento effettivo dei dati di riferimento e relativi fabbisogni.

Nell'Atto di regolamentazione del servizio non potranno essere concordate fra le parti modifiche di natura sostanziale al presente Capitolato, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate in sede di gara dal fornitore aggiudicatario.

2.5 Corrispettivi del Fornitore

I corrispettivi unitari offerti dal Fornitore aggiudicatario moltiplicati per le quantità erogate nel periodo di riferimento determineranno i compensi spettanti al Fornitore.

Tutti i servizi e le forniture oggetto della presente gara saranno remunerati secondo le modalità di seguito specificate:

- n° effettivo delle giornate di degenza ordinarie erogate nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario (sono compresi nella presente voce: *i*) i letti eventualmente allestiti per degenza in libera professione, *ii*) i camici paziente, *iii*) tutte le divise e zoccoli necessarie/i al personale sanitario ivi compreso il fabbisogno di divise verdi e zoccoli destinato alla sala operatoria/aree interventistiche);
- n° effettivo delle giornate di degenza in day hospital/day surgery erogate nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario (sono compresi nella presente voce tutte le divise necessarie al personale sanitario in day hospital/day surgery ivi compreso il fabbisogno di zoccoli);
- n° effettivo dei trattamenti dialitici/sedute dialisi erogati nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo degli accessi di pronto soccorso, esclusi codici bianchi in quanto non prevedono fornitura e cambio di biancheria, erogati nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo degli interventi chirurgici (in ricovero ordinario, in urgenza) e dei parti naturali effettuati nel mese di riferimento per il prezzo unitario a intervento/parti naturali offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- Canone mensile per n° dipendente vestito, riferito alle divise per l'operatore non sanitario per il prezzo offerto dal Fornitore aggiudicatario;



- n° di materassi e guanciali noleggiati per il prezzo unitario al giorno (su una base annua di 365 giorni) offerto dal Fornitore aggiudicatario (nel prezzo è compreso n.1 trattamento/anno cad. di lavaggio/ricondizionamento);
- n° di cover materasso, cover guanciaie noleggiati per il prezzo unitario al giorno (su una base annua di 365 giorni) offerto dal Fornitore aggiudicatario (nel prezzo è compreso n.1 trattamento/anno cad. di lavaggio/ricondizionamento);
- n° di lavaggi/ricondizionamenti di materasseria effettuati nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- n° kit monouso di prima accoglienza paziente forniti nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- n° pigiami paziente forniti nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- Lavaggio ad acqua e ricondizionamento di articoli vari di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti: materiale tessile vario, biancheria personale degenti, tende, tendaggi vari/separatori privacy (prezzo a kg);
- Lavaggio a secco e ricondizionamento di tende a strisce verticali, tendaggi vari/separatori privacy (prezzo al a kg);
- Interventi di piccola sartoria su articoli di biancheria di proprietà dell'Azienda sanitaria (prezzo a intervento).

Per quanto riguarda il servizio di “confezionamento di articoli tessili specifici” su richiesta, il prezzo sarà corrisposto a seguito di preventivo di volta in volta concordato e formalizzato con l'Azienda sanitaria in funzione del confezionamento e della lavorazione richiesta.

Si precisa ulteriormente quanto segue:

- il prezzo a giornata effettiva di degenza ordinaria è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio in tutte le sue componenti di noleggio, ricondizionamento, movimentazione della:
 - biancheria piana, compresi i letti eventualmente allestiti per degenza in libera professione e i camici paziente, necessaria ai Centri di utilizzo di tutte le strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda sanitaria contraente, secondo la “dotazione/vestizione letto/scorte” di cui all' ALLEGATO 1;
 - biancheria confezionata ovverosia tutte le divise e zoccoli necessarie/i al personale sanitario ivi compreso il fabbisogno di divise verdi e zoccoli destinato alla sala operatoria/aree interventistiche necessarie al personale dell'Azienda sanitaria contraente secondo la “composizione divisa/numero cambi” di cui all' ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3_L-L1).
- il prezzo a giornata effettiva di degenza day hospital/day surgery è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio in tutte le sue componenti di noleggio, ricondizionamento, movimentazione della:



- biancheria piana necessaria ai Centri di utilizzo di tutte le strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda sanitaria contraente secondo la "dotazione/vestizione letto/scorte" di cui all' ALLEGATO 1
- biancheria confezionata ovverosia tutte le divise e zoccoli per gli operatori sanitari in day hospital/ day surgery necessarie al personale dell'Azienda sanitaria contraente secondo la "composizione divisa/numero cambi" di cui all' ALLEGATO 2;
- il canone mensile per dipendente vestito riferito alle divise per l'operatore non sanitario è omnicomprendente di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio in tutte le sue componenti di noleggio, ricondizionamento, movimentazione divise necessarie al personale dell'Azienda sanitaria contraente secondo la "composizione divisa/numero cambi" di cui all' ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3_L-L1.

Quanto è richiesto dal presente Capitolato e relativi allegati (in termini di dotazioni e scorte di biancheria piana, composizione divise, numero cambi, fabbisogni, ecc..) rientra nei prezzi unitari di offerta come sopra elencati e riprodotti nel modello di offerta economica di gara.

2.6 Pagamenti e conguagli

Le Aziende Sanitarie provvederanno al pagamento, entro giorni 60 dalla data di ricevimento della fattura, accertata la conformità, in termini di quantità e qualità, del servizio eseguito alle prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore emetterà fatture mensili posticipate tenendo separati nelle stesse gli importi dei vari servizi erogati, sui quantitativi comunicati/concordati dall'Azienda sanitaria contraente con conguagli periodici.

Eventuali conguagli semestrali e/o annuali (la periodicità è da concordarsi con la singola Azienda sanitaria) in relazione alle giornate effettive di degenza/trattamenti dialisi/accessi/interventi verranno effettuati al massimo entro la chiusura dell'esercizio finanziario delle Aziende Sanitarie (mese di febbraio) sulla base dei dati gestionali di consumo reali.

2.7 Acquisto iniziale di biancheria di proprietà dell'AOU NOVARA

L'AOU Novara con la presente gara converte il servizio da lavaggio di biancheria e materasseria di proprietà a "lavanolo".

Pertanto, il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al ritiro di tutta la biancheria piana e confezionata di proprietà della Azienda sanitaria (ed eventualmente della materasseria che l'Azienda vorrà sostituire passando da propria materasseria a materasseria in noleggio) riconoscendo un onere economico determinato come segue.

Nella fase di *Incontro preliminare* si effettuerà, in contraddittorio fra le parti, l'inventario del materiale (di proprietà dell'Azienda) da ritirare presso i reparti e di quello in scorta a magazzino per il successivo utilizzo.

Per la valorizzazione dello stesso si applicherà una percentuale dei prezzi unitari pagati in sede di acquisto dalla Azienda sanitaria e ricavabili dalle relative fatture che sarà pari a:

- l'80% per la biancheria (piana e confezionata) "nuova" a magazzino (che potrà essere utilizzata solamente fino a fine vita);

- un valore offerto in fase di gara per la biancheria (piana e confezionata) “usata” in circolazione. Ad oggi sono presenti in circolo circa 22.400 pezzi di biancheria piana e circa 7.300 pezzi di biancheria confezionata.

L'importo così determinato sarà oggetto di fatturazione da parte della Azienda sanitaria nei confronti del Fornitore alla data di inizio erogazione del servizio.

Pertanto, per quanto riguarda l'AOU NOVARA, il Fornitore aggiudicatario può riutilizzare la biancheria piana e confezionata (sia “nuova” a magazzino sia “usata in circolazione”) attualmente di proprietà dell' Azienda sanitaria (in deroga a quanto prescritto all'art. 3.1 comma 2) fino a fine vita del capo dopodiché dovrà essere immessa nel servizio la biancheria piana e confezionata nuova aventi le caratteristiche prescritte dal presente Capitolato e relativi Allegati.

2.8 Asportazione finale delle dotazioni a noleggio e della carrelleria

Al termine del contratto di appalto tutta la biancheria piana, confezionata e la materasseria fornita in noleggio dovrà essere asportata a cura e spese del Fornitore così come tutta la carrelleria e attrezzatura varia di proprietà dello stesso utilizzate nell'appalto.

In ogni caso i tempi e le modalità del ritiro dovranno essere concordati preventivamente con l'Azienda sanitaria al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili disagi o carenze nel servizio.

2.9 Sopralluogo: obbligatorio e facoltativo

Ai fini della formulazione dell'offerta di gara si prevede, con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara, come obbligatorio il sopralluogo presso i locali-guardaroba delle Aziende Sanitarie indicati nell'Allegato 3_B.

È facoltativo, a richiesta del soggetto interessato a presentare offerta di gara, il sopralluogo presso altre strutture/sedi dell'Azienda sanitaria del lotto per cui intende presentare offerta prendendo i necessari accordi con il soggetto referente dei sopralluoghi dell'Azienda sanitaria con le medesime modalità indicate nel Disciplinare di gara per il sopralluogo obbligatorio.

3. NOLEGGIO - RICONDIZIONAMENTO - MOVIMENTAZIONE

3.1 Noleggio di biancheria piana e confezionata (divise)

I dispositivi di biancheria piana e confezionata da fornire in noleggio devono rispondere alle caratteristiche e alle normative richieste nel presente Capitolato tecnico e relativi allegati specifici (Allegati 1 e 2).

Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi con quanto disposto dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 09 dicembre 2020 “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria*” e allegato 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2023 “*Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili*”, ove applicabili

I dispositivi di biancheria piana e confezionata e le loro caratteristiche merceologiche non potranno essere modificati o sostituiti dal fornitore senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria.



Tutta la biancheria piana e confezionata di prima consegna deve essere nuova, risultare lavata e stirata e non provenire direttamente dal produttore.

I requisiti e le caratteristiche tecniche dei dispositivi devono essere mantenuti anche dopo una serie di ripetuti lavaggi e trattamenti. Sarà cura del Fornitore, quindi, sottoporre a periodici controlli i dispositivi e provvedere alla loro sostituzione nel caso non rispondano più alle normative e/o caratteristiche richieste.

Le Aziende Sanitarie contraenti nel corso dell'appalto si riservano di effettuare a campione prove e analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche/merceologiche dei dispositivi forniti in noleggio rispetto a quanto prescritto dal Capitolato e a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara. Tali analisi, insindacabilmente accettate dal Fornitore, saranno completamente a suo carico ed affidate ad un Istituto/Laboratorio legalmente riconosciuto o effettuate, se possibile, presso la lavanderia del Fornitore alla presenza delle parti.

Tutte le partite di dispositivi non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate tali saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite dal Fornitore fatta salva e impregiudicata l'applicabilità di penali e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

È ammessa, sempre a carico del Fornitore, la riparazione di articoli che presentino lievi imperfezioni (sostituzione bottoni, cerniere, riparazioni di piccoli strappi, etc.), purché la medesima, a giudizio insindacabile delle Aziende Sanitarie contraenti, non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.

Gli articoli che a giudizio motivato delle Aziende Sanitarie contraenti risultassero non idonei o indecorosi dovranno essere immediatamente sostituiti dal Fornitore a sua cura e spese.

Gli articoli che per normale usura risultassero non più idonei devono essere tempestivamente sostituiti dal Fornitore a sua cura e spese.

3.2 Tutela del patrimonio in noleggio e gestione ammanchi

Il Fornitore avrà diritto ad effettuare controlli ed inventari periodici (la cadenza è da concordarsi con la singola Azienda sanitaria in sede di Atto di Regolamentazione del Servizio) atti a tutelare il proprio patrimonio costituito da tutti i dispositivi riutilizzabili forniti in noleggio; per questo a tal fine son apposti sui dispositivi stessi sistemi di rintracciabilità e etichettature con scritte personalizzate utilizzando forme e immagini discrete.

E' fatto divieto al personale dell'Azienda sanitaria di utilizzare gli articoli in noleggio al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro/convenzione intercorrente con la propria Azienda di appartenenza; il personale dell'Azienda sanitaria deve custodire ed utilizzare il materiale in noleggio con la diligenza del "buon padre di famiglia" e non deve fare un uso improprio e difforme dalla destinazione d'uso dei dispositivi tale da cagionare danni irreparabili agli stessi, quali rotture, strappi, macchie indelebili, ecc.

Nel caso in cui un comportamento del personale dell'Azienda sanitaria improprio/difforme da quanto sopra espresso arrechi un danno irreparabile al dispositivo in noleggio il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione del dispositivo ma potrà chiederne il risarcimento.

Eventuali ammanchi dei dispositivi noleggiati potranno essere contestati dal Fornitore all'Azienda sanitaria. Si procederà in tal caso in contraddittorio tra le parti e qualora fossero provate oggettive responsabilità a carico del personale dell'Azienda sanitaria il Fornitore potrà chiedere il risarcimento.

La sostituzione degli articoli oggetto di ammanco per uso improprio o per negligenza comprovata del personale dell'Azienda sanitaria sarà effettuata a spese dell'Azienda sanitaria stessa, calcolando il 60% del valore a nuovo dei capi con riferimento alle fatture di acquisto.

In sede di Atto di regolamentazione è facoltà delle Aziende sanitarie richiedere che vengano depositate dall'appaltatore le fatture di acquisto relative a tutti gli articoli immessi in noleggio.

3.3 Noleggio biancheria piana

Il Fornitore dovrà fornire a noleggio tutti i capi di biancheria piana sia bianchi che colorati così come definiti nello specifico allegato al presente Capitolato Tecnico, tutta la teleria varia, normalmente occorrente per l'espletamento delle attività che l'Azienda sanitaria svolge, le dotazioni e le scorte di reparto e il loro ripristino.

La biancheria piana deve rispettare le caratteristiche minime riportate nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Oltre a quanto previsto dall'Allegato suddetto, la biancheria piana deve essere dotata di:

- Microchip o altro sistema indicato dal Fornitore nel progetto tecnico di gara, che permettano la tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi e del numero di lavaggi.

In generale i dispositivi di cui prevedere la fornitura a noleggio sono:

- tutta la biancheria piana da utilizzarsi per la vestizione dei letti adulti/pediatrici/culle;
- biancheria aggiuntiva per degenza libera professione (e reparti infantili);
- tutta la teleria per usi diversi (ambulatoriali, lettini visita, telini per sala operatoria per usi di supporto, ecc);

Al momento dell'attivazione dell'appalto, per ogni centro di utilizzo, ogni Azienda sanitaria comunicherà al Fornitore le dotazioni di biancheria piana iniziale sulla base della vestizione letto e scorte di armadio (rif. Allegato 1) suddivise per struttura che dovranno essere costantemente reintegrate ad ogni consegna periodica programmata di biancheria pulita.

Il Fornitore, come previsto nel successivo articolo "Scorte", dovrà prevedere presso i locali guardaroba dell'Azienda sanitaria (rif. Allegato 3_B) adeguate **scorte** di biancheria piana sia per il reintegro che per fare fronte a eventuali situazioni di emergenza.

Il Fornitore dovrà inoltre essere fornito di **scorte** sufficienti, sia presso i propri stabilimenti/magazzini sia presso ciascun Presidio Ospedaliero, di capi di tutte le tipologie oggetto di Capitolato per fronteggiare eventuali emergenze straordinarie imprevedibili (maxi emergenze).

Ad inizio appalto l'Amministrazione contraente stabilirà, nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, le modalità specifiche per la consegna degli articoli puliti; verrà definita la dotazione-base di biancheria per ogni centro di utilizzo mediante la formulazione di apposite schede di dotazione di reparto le quali costituiranno pertanto il riferimento per il reintegro giornaliero scorta in modo che la dotazione sia sempre rispettata.

Tale dotazione potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in caso di variazioni organizzative della struttura (es. aumento/diminuzione posti letto, variazione di patologie e/o paziente, maggiori accessi turn over al pronto soccorso, esigenze specifiche del reparto es terapie intensive neonatali).

3.4 Noleggio biancheria confezionata (divise)

Il Fornitore dovrà fornire a noleggio la biancheria confezionata (divise) per il personale avente diritto secondo le varie qualifiche professionali presenti presso le Aziende Sanitarie contraenti.

La biancheria confezionata (divise) deve rispettare le caratteristiche minime riportate nell'ALLEGATO 2 al presente Capitolato.

La descrizione, le caratteristiche tecniche minime, la composizione della divisa da assegnare a seconda della figura professionale del dipendente avente diritto, i colori della divisa e dei relativi profili professionali, il numero dei cambi/fabbisogni, sono dettagliati sempre nel richiamato ALLEGATO 2.

Le divise previste sono:

- per il personale sanitario: NON PERSONALIZZATE, comprensive di calzature laddove previste dall'Allegato 2;
- per il personale non sanitario (operatore cucina generale, operatore addetto al magazzino, personale tecnico operaio, portinaio, autista e fattorino/comMESSO): PERSONALIZZATE, non comprensive di calzature.

Oltre a quanto previsto dall'Allegato suddetto, le divise devono essere dotate di:

- microchip o altro sistema indicato dal Fornitore nel progetto tecnico di gara, che permettano la tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi e del numero di lavaggi.

Le divise dovranno essere decorose ossia non troppo larghe e/o strette, lunghe e/o corte, senza rammendi evidenti.

Dovranno essere fornite, per ogni capo, tutte le taglie dalla XXS alla XXXL.

In caso di esigenze particolari il Fornitore dovrà fornire capi a misura.

Il Fornitore si dovrà impegnare, inoltre, a fornire apposite divise e attenersi alle indicazioni delle Aziende Sanitarie contraenti, senza alcun aggravio di spesa, nel caso in cui al personale siano riscontrate intolleranze da tessuti o da quant'altro fornito, certificate dalle autorità sanitarie competenti.

Il Fornitore dovrà prevedere eventuali "capi di scorta" disponibili per situazioni contingenti e straordinarie.

L'Azienda sanitaria provvederà a restituire al Fornitore le divise personalizzate ricevute in noleggio nei seguenti casi:

- la persona interessata cambi la sua funzione e qualifica e sia per questo autorizzata ad essere corredata di una divisa diversa da quella precedente;
- la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria;
- cambio taglia.

Ciascuna Azienda sanitaria provvederà a fornire periodicamente al Fornitore gli elenchi con gli aggiornamenti relativi al personale dipendente di cui è prevista la vestizione con relativa qualifica dei medesimi.

3.5 Noleggio calzature per il personale sanitario

Nell'ambito della vestizione del personale sanitario che opera a diverso titolo presso l'Azienda sanitaria contraente, il Fornitore dovrà fornire a noleggio le calzature sanitarie laddove previste nell'Allegato 2 colonna "Composizione divisa".

Nell'Allegato 2 sono descritte: la tipologia di calzature, le caratteristiche tecniche minime e normative, il colore e la dotazione.

Per quanto riguarda gli zoccoli verdi destinati alle sale operatorie/aree interventistiche si precisa che la dotazione non è "ad operatore" ma è una "dotazione di sala": deve essere assegnata dal Fornitore alla sala la dotazione annuale (fabbisogno annuo) nelle quantità necessarie per ogni misura da REINTEGRARE dal Fornitore nell'arco dell'anno man mano che gli zoccoli si usurano senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria.

La detersione/disinfezione degli stessi è a carico di ciascuna Azienda sanitaria. Nell'Allegato 3_L_L1 è indicato il fabbisogno annuo stimato dalle Aziende Sanitarie in relazione agli zoccoli per sala operatoria.

Si precisa che relativamente a tutte le calzature sanitarie è richiesto esclusivamente il noleggio.

Le calzature dovranno rispondere a requisiti di resistenza, comfort e facili da indossare, favorendo la traspirazione e l'impermeabilità. La suola dovrà sempre rispondere al requisito di buona aderenza e dovrà essere antisdrucciolevole e sarà pertanto onere del Fornitore sostituire le calzature non rispondenti a tutti i predetti requisiti, anche per semplice usura.

3.6 Distributori automatici di divise sanitarie

La distribuzione delle divise sanitarie richieste nel presente Capitolato potrà avvenire anche tramite ARMADI/DISPENSER AUTOMATIZZATI.

La dotazione e l'utilizzo di tale sistema di distribuzione della divisa non è obbligatorio ma discrezionale, l'eventuale proposta tecnica del Fornitore sarà oggetto di valutazione qualitativa (rif. griglia di valutazione tecnica Disciplinare di gara).

Nell'Allegato 3_M sono riportate le Aziende Sanitarie che utilizzano i distributori automatici di divise.

Il Fornitore dovrà provvedere, con spese ed oneri a proprio carico, alla realizzazione del sistema automatizzato di distribuzione offerto realizzando tutte le opere e gli impianti necessari all'installazione e funzionamento del sistema proposto in sede di gara. Il che significa che detti costi, essendo stati sopposti dal Fornitore nella formulazione della offerta economica di gara, rientrano nei prezzi offerti di aggiudicazione.

La gestione e la manutenzione dei distributori, per tutto il periodo contrattuale, è a totale carico del Fornitore.

Gli interventi di manutenzione, effettuati al di fuori degli orari di maggiore afflusso dell'utenza, dovranno essere cadenzati secondo il calendario predisposto dalla ditta produttrice dei distributori al fine di assicurare sempre il perfetto funzionamento degli stessi.

Il Fornitore dovrà provvedere costantemente alla sanificazione dei distributori.



Il Fornitore dovrà garantire possibilità alternative di distribuzione/ritiro della divisa nel caso in cui il sistema fosse momentaneamente fuori uso ovvero qualora sussistessero circostanze eccezionali tali da non consentire la distribuzione/ritiro automatizzati.

Il servizio di assistenza, in caso di guasto segnalato dalla Azienda sanitaria o in modo automatico dal sistema medesimo, dovrà essere effettuato entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.

In caso di guasto prolungato che non consenta la riattivazione del sistema entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento sarà applicata una penale fermo restando che se il guasto perdura dopo 7 giorni lavorativi dalla segnalazione il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso.

In caso di ripetuti guasti (dal 3° in un trimestre) è facoltà dell'Azienda sanitaria richiederne comunque l'immediata sostituzione.

Le modalità di realizzazione del sistema di distribuzione automatizzato, il numero e la dislocazione dei distributori presso le diverse sedi delle Aziende Sanitarie, le caratteristiche tecniche e di funzionamento degli stessi, il progetto di installazione, i vantaggi/benefici sulla funzionalità del servizio per l'Azienda sanitaria, devono essere illustrate dal Fornitore nel progetto tecnico con il rispetto dei seguenti **requisiti minimi dei distributori proposti**:

- attivi h24;
- garantire l'ottimale separazione dei flussi sporco/pulito;
- avere la capacità di identificare l'utilizzatore preferibilmente attraverso il badge di rilevazione della presenza in servizio o altro sistema di riconoscimento ed essere in grado di erogare le divise previste nella dotazione richiesta dal presente Capitolato, tenuto conto delle divise già consegnate;
- garantire la rintracciabilità dei capi consegnati/ritirati;
- avere la capacità di gestione degli allarmi (superamento delle soglie minime, esaurimento articoli, mancato ritiro dei capi per periodi prolungati);
- avere la possibilità di attingere alle reportistiche anche da parte dell'Azienda sanitaria.

Le divise inserite nei distributori dovranno essere dotate di microchip o eventuale altro sistema di tracciabilità indicato dal Fornitore nel suo progetto tecnico di gara che permettano la tracciabilità delle divise stesse.

Il numero dei distributori automatici per presidio ospedaliero/sede sanitaria e la loro collocazione saranno proposti nel progetto tecnico di gara dal Fornitore che dovrà contestualizzare le proposte, compatibilmente con gli spazi disponibili di ciascuna ASR verificabili dal fornitore in fase di sopralluogo e nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- il numero dei distributori dovrà essere adeguato al numero di operatori sanitari servito per presidio ospedaliero/sede sanitaria;
- i distributori dovranno essere collocati preferibilmente presso o in prossimità degli spogliatoi, dei comparti operatori, presso i locali-guardaroba e comunque nei luoghi più comodi ed accessibili dall'utilizzatore (atrio, ascensori, portinerie, ecc.).

L'installazione e la fornitura dei distributori sono a carico del Fornitore e dovranno essere concordati preventivamente con l'Azienda sanitaria, al fine di non recare intralcio allo svolgimento delle attività ordinarie.

Eventuali lavori per la collocazione dei distributori e relativi al funzionamento (cambio/spostamento prese, nuova linea elettrica, valutazione sui carichi funzionali alla tenuta dei solai, ecc.) saranno a carico del Fornitore come anche le dichiarazioni di conformità relative ai lavori eseguiti.

Il Fornitore dovrà proporre modalità idonee (es. "carte jolly") al ritiro di divise per il personale temporaneamente presente presso le strutture (studenti, stagisti, ecc.) o per far fronte ad esigenze particolari.

In sede di *"Incontro preliminare"* all'Atto di regolamentazione del servizio il Fornitore dovrà rendersi disponibile ad individuare con l'Azienda sanitaria contraente eventuali collocazioni alternative dei distributori qualora quelle proposte nel progetto tecnico di gara creassero all'Azienda sanitaria eventuali problematiche (es. non tenuta dei solai, modifica di destinazione dei locali ecc.).

La singola Azienda sanitaria, in sede di *"Incontro preliminare"*, può pertanto concordare con il Fornitore una diversa allocazione dei distributori ma non può chiedere al Fornitore un numero di distributori automatici superiore a quello massimo proposto dallo stesso in sede di offerta tecnica di gara.

Nell'Atto di Regolamentazione del servizio dovranno essere fornite dall'appaltatore tutte le schede tecniche e le fatture di acquisto dei distributori automatizzati che verranno installati presso l'Azienda sanitaria.

3.7 Noleggio materasseria (materassi/guanciali/cover)

Alle Aziende Sanitarie che necessitano di materasseria in noleggio il Fornitore fornisce, in noleggio, i materassi ed i guanciali e le cover rispondenti alle caratteristiche minime/normative di cui all'ALLEGATO 1 al presente Capitolato Tecnico (i fabbisogni presunti sono stati indicati dalle Aziende Sanitarie nell'Allegato 3_F).

Oltre a quanto previsto dall'Allegato suddetto, i materassi/guanciali/cover devono essere dotati di:

- Microchip o altro sistema indicato dal Fornitore nel progetto tecnico di gara, che permettano la tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi e del numero di lavaggi.

La materasseria prevista in noleggio è la seguente:

- articolo 1: **materasso standard adulto/pediatrico (comprensivo di cover);**
- articolo 2: **materasso statico adulto/pediatrico per basso rischio di lesioni da decubito (comprensivo di cover);**
- articolo 3 **guanciaie (comprensivo di cover).**

Per le Aziende Sanitarie che non noleggiavano materasseria in quanto intendono mantenere quella di loro proprietà, è prevista la possibilità di noleggiare, a copertura del proprio materasso/guanciaie, il seguente articolo rispondente alle caratteristiche minime/normative di cui all'ALLEGATO 1:

- articolo 4: **cover materasso/guanciaie** (fabbisogni presunti Allegato 3_G).

Non saranno ammessi all'uso materassi/guanciali non conformi, per i quali siano venuti meno il decoro o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità, sia per quanto riguarda il rivestimento che per quanto riguarda l'imbottitura.

Le Aziende Sanitarie contraenti nel corso dell'appalto si riservano di effettuare a campione prove e analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche/merceologiche dei materassi/guanciali/cover forniti in noleggio rispetto a quanto prescritto dal Capitolato e a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara. Tali analisi, insindacabilmente accettate dal Fornitore, saranno completamente a suo carico ed affidate ad un Istituto/Laboratorio legalmente riconosciuto o effettuate, se possibile, presso la lavanderia del Fornitore alla presenza delle parti.

Tutte le partite di materasseria non conformi alle specifiche richieste da Capitolato e/o dichiarate tali in offerta, saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite dal Fornitore fatta salva e impregiudicata l'applicabilità di penali e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

I materassi/guanciali macchiati dovranno essere lavati sino a completa rimozione delle macchie.

Nel caso in cui le macchie dovessero risultare indelebili, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materasso/guanciale/cover. (La sostituzione/lavaggio per macchia non equivale al lavaggio/ricondizionamento annuo compreso nel prezzo).

Scorte adeguate di materasseria pronte all'uso devono essere previste dal Fornitore presso i propri stabilimenti/magazzini.

3.8 Patrimonio circolante

Per patrimonio circolante e dotazione armadio di reparto si intende:

- **PATRIMONIO CIRCOLANTE DI BIANCHERIA PIANA** la quantità complessiva dei capi, suddivisa per ogni singola tipologia immessa in circolazione per garantire la corretta e costante disponibilità di biancheria pulita ai reparti e servizi (tenuto conto dei tempi e dei modi necessari alla rotazione sporco/pulito) e, conseguentemente, una predefinita autonomia delle attività sanitarie ed ausiliarie nell'espletamento delle quali si fa uso di biancheria.

Il patrimonio circolante di biancheria piana comprende anche la **DOTAZIONE ARMADIO DI REPARTO DI BIANCHERIA PIANA**, quale quota parte di biancheria circolante che costituisce la quantità di capi, suddivisi per ogni singola tipologia, **prevista in assegnazione quale ulteriore dotazione all'“armadio” del centro di utilizzo** (reparto di degenza, comparto operatorio o del servizio considerato) il cui reintegro deve essere giornalmente garantito in occasione della consegna programmata della biancheria pulita. La dotazione base e le dotazioni ulteriori di armadio sono quantificate nell'Allegato 1.

- **PATRIMONIO CIRCOLANTE DI BIANCHERIA CONFEZIONATA** la quantità complessiva di capi, suddivisa per ogni singola tipologia, destinata alla vestizione del personale sanitario e non sanitario in funzione del ruolo professionale da questa rivestito per garantirle la corretta e costante disponibilità di un adeguato cambio di biancheria pulita (n./cambi rif. Allegato 2).

3.9 Scorte

Il Fornitore dovrà mantenere presso il guardaroba di ciascuna Azienda sanitaria adeguate scorte di biancheria piana, confezionata, materasseria e articoli tutti oggetto di fornitura che rimarranno sempre a disposizione e pronti all'uso al fine di garantire la corretta ed ottimale gestione del servizio.



Presso il guardaroba il Fornitore dovrà prevedere anche una riserva adeguata di materassi, guanciali e relative cover. Previa richiesta dell'Azienda sanitaria contraente una riserva di tali articoli di materasseria dovrà essere messa a disposizione presso i centri di utilizzo.

Gli articoli che costituiscono le scorte dovranno essere integri, perfettamente lavati, puliti e prontamente utilizzabili e dovranno corrispondere alle caratteristiche richieste negli allegati del presente Capitolato Tecnico.

La scorta prevista dovrà essere indicativamente pari ad una o due giornate di consumo e comunque concordata tra le parti (Fornitore – Azienda sanitaria) ad inizio appalto nell'Atto di regolamentazione del servizio.

Il reintegro delle scorte dovrà essere garantito entro 24 ore dall'utilizzo, compresi i giorni festivi, senza oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie.

Il Fornitore ha l'obbligo di evadere eventuali richieste di emergenza delle singole Aziende Sanitarie nel minor tempo possibile indicato in offerta tecnica, senza oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie.

Il Fornitore dovrà inoltre essere in grado di fronteggiare approvvigionamenti in situazioni straordinarie quali: epidemie ed emergenze sanitarie, calamità naturali, iperflusso imprevisto di utenti dall'esterno, senza oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie, valutando pertanto le scorte sufficienti, presso i propri stabilimenti/magazzini di lavanderia, di capi/articoli di tutte le tipologie oggetto di Capitolato.

Il Fornitore dovrà garantire e condividere con le singole Aziende Sanitarie un sistema di controllo costante delle proprie scorte presso il guardaroba delle Aziende Sanitarie. Dovrà essere garantito l'accesso al sistema di controllo al personale autorizzato delle Aziende sanitarie.

L'Azienda sanitaria ha la facoltà di controllare, in ogni momento e in contraddittorio, la presenza effettiva delle scorte presso il guardaroba.

3.10 Sacchi per la raccolta della biancheria piana, confezionata, materasseria/guanciali

Al fine di consentire la raccolta differenziata da parte del personale delle Aziende Sanitarie contraenti il Fornitore fornirà i sacchi, con colorazione differenziata, per la raccolta dello "sporco" (biancheria piana, divise del personale, materasseria ecc.) in funzione della tipologia di biancheria/materasseria da contenere secondo i "codici colore" previsti e nel rispetto della normativa vigente inerente l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

I "codici colore" dei sacchi associati alle differenti tipologie di biancheria/materasseria saranno concordati con l'Azienda sanitaria nell'Atto di regolamentazione del servizio.

I sacchi dovranno essere monouso, a chiusura con laccio o nodo.

La biancheria/materasseria per la quale l'Azienda sanitaria ritiene di dover applicare speciali precauzioni igieniche sarà raccolta separatamente in appositi sacchi facilmente distinguibili dagli altri o per colore o per indicazione riportata su di essi (da concordarsi in sede di Atto di regolamentazione del servizio).

La fornitura di tutti i tipi di sacchi occorrenti all'ottimale espletamento del servizio forniti e distribuiti dal Fornitore dalla ditta appaltatrice presso ciascun centro di utilizzo in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria/materasseria soggetta al lavaggio indicati nel presente Capitolato è compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.



Sarà cura del Fornitore il rilevamento, a mezzo di idonei sistemi, della presenza nei sacchi di eventuali oggetti metallici che, nel caso, dovranno essere restituiti all'Azienda sanitaria. In ogni caso l'Azienda sanitaria contraente non si assume l'onere di costi aggiuntivi conseguenti a eventuali deterioramenti o macchie causate dalla presenza di corpi estranei.

Le caratteristiche dei sacchi dovranno essere descritte nella relazione tecnica di gara.

3.11 Carrelleria

Il Fornitore dovrà organizzare e gestire la movimentazione interna ed esterna di tutti gli articoli inviati al lavaggio, compresi materassi e guanciali, ovvero al ritiro degli articoli sporchi ed alla consegna degli articoli puliti, sia all'interno dell'Azienda sanitaria sia "da" e "per" lo stabilimento di lavanderia/ricondizionamento del Fornitore.

A tal fine il Fornitore si dovrà avvalere di personale proprio, adeguato per numero e qualifica nonché provvedere alla fornitura, a proprio totale carico, di idonee attrezzature in numero adeguato a garantire l'ottimale espletamento del servizio quali ad esempio:

- carrelli porta sacchi per la raccolta della biancheria sporca da posizionarsi presso i centri utilizzatori/Strutture Operative;
- carrelli chiusi per la raccolta della biancheria sporca per l'utilizzo nelle strutture operative o zone che ne necessitano;
- carrelli armadio per lo stoccaggio della biancheria pulita da adibirsi presso i reparti;
- carrelli per giro letti comprensivi di anello per raccolta della biancheria sporca;
- altri carrelli (es. roll, trespoli ecc..) secondo le necessità e le eventuali indicazioni dell'Azienda sanitaria;
- carrelli per la movimentazione della biancheria e materasseria utilizzati dal Fornitore sia all'interno dei diversi P.O. sia per l'esterno;
- eventuali mezzi di traino per movimentazione interna.

I carrelli utilizzati per la movimentazione interna ai Presidi Ospedalieri e sedi sanitarie dovranno essere dotati di adeguati sistemi di segnalazione visiva, ruote antirumore e/o ammortizzatori, sistemi di bloccaggio delle ruote per lo stazionamento e con maniglia di spinta e targa identificativa.

Tutta la carrelleria utilizzata per il trasporto della biancheria sporca deve essere deterata e disinfettata con prodotti e sistemi idonei dopo ogni uso; i carrelli (così come gli automezzi) utilizzati per il trasporto in stabilimento della biancheria sporca dovranno essere sanificati presso lo stabilimento stesso; le procedure utilizzate devono essere verificabili in qualsiasi momento dalla Azienda sanitaria mediante idoneo sistema di evidenza da realizzarsi a cura del Fornitore.

Le caratteristiche dei carrelli e di tutte le attrezzature che il Fornitore intende utilizzare nell'appalto dovranno essere descritte nella relazione tecnica di gara.

La fornitura di dette attrezzature potrà subire sia aumenti che diminuzioni nel corso dell'appalto in funzione del dimensionamento del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda sanitaria; qualsiasi variazione dovrà essere comunque concordata e autorizzata dalla Azienda sanitaria.



Tali carrelli dovranno essere robusti, leggeri e maneggevoli, realizzati in acciaio inox o materiali inerti e avere dimensioni tali da non creare intralcio nelle strutture nelle quali sono destinati e comunque essere compatibili con il decoro e le caratteristiche della struttura.

Durante il ritiro e la distribuzione della biancheria, i carrelli e i contenitori per il trasporto o lo stoccaggio non dovranno sostare in prossimità delle vie di fuga.

Il Fornitore sarà responsabile della loro custodia e, pertanto, le Aziende Sanitarie contraenti non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti (fatta salva la responsabilità condivisa dell'Azienda sanitaria se provata, da parte del Fornitore, la sua incuria per la carrelleria sita presso i propri reparti/strutture).

Il Fornitore dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, provvedendo alla sostituzione delle attrezzature danneggiate non più idonee all'utilizzo senza oneri a carico delle Aziende Sanitarie contraenti.

3.12 Ricondizionamento biancheria

Lavaggio

Gli impianti di lavaggio del Fornitore dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia. Il trattamento della biancheria deve essere eseguito dal Fornitore presso i propri stabilimenti seguendo il processo lavorativo e le prescrizioni generali sotto illustrate.

La scelta dei trattamenti da adottare dovrà essere effettuata in funzione della tipologia del dispositivo (es. biancheria piana, biancheria confezionata, materasseria, altro), della natura e del grado di sporco presente.

La biancheria deve essere sottoposta ad accurati processi di lavaggio e stiratura in conformità a quanto riportato nella certificazione UNI EN 14065 NI/EN 14065 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE (RABC) e sulla base di quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico.

Nella documentazione tecnica di offerta il Fornitore illustra i cicli di lavorazione e le fasi dei programmi di lavaggio delle temperature e dei prodotti chimici utilizzati.

Il processo di lavaggio dovrà comunque garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporcizia e odori;
- un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio possano produrre allergie o irritazioni;
- l'igiene del dispositivo e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti;
- assenza di tracce di umidità/condensa nel confezionamento.

Il fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti di medicazione dovrà essere lavata fino alla completa rimozione delle macchie.

I dispositivi rimasti irrimediabilmente macchiati o rotti dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo e sostituiti senza aggravio per l'Azienda sanitaria.



I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti anche in materia di rispetto ambientale. Il Fornitore presenta nella documentazione tecnica di gara l'elenco dettagliato dei prodotti che intende utilizzare, nonché le schede tecniche e di sicurezza.

I detersivi dovranno essere conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta "Ecolabel Europeo" o criteri equivalenti.

In caso di variazione dei prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e ottenere preventivamente il consenso.

Il Fornitore dovrà rendersi disponibile all'utilizzo di prodotti alternativi ove si verificano casi di intolleranza da parte degli operatori e/o dei pazienti rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria.

In caso di comprovato danno a dipendenti e/o pazienti dovuto a cattivo lavaggio, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano il diritto di effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di controllare le procedure di lavorazione e prelevare campioni dei prodotti in uso.

Al termine del processo i capi consegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, ecc.), puliti e completi degli eventuali accessori.

Asciugatura

L'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo tale da essere potenziale veicolo di contaminazione, di produzione di muffe e di cattivi odori.

Stiratura, piegatura e confezionamento

I capi di biancheria da consegnare dopo il trattamento dovranno essere perfettamente stirati e confezionati in involucri sigillati che garantiscano la massima condizione di igiene unitamente alla traspirabilità e non consentano la formazione di condensa.

La stiratura e la piegatura dovranno essere effettuate a regola d'arte e gli articoli non dovranno presentare pieghe improprie o grinze.

I capi di biancheria confezionata da consegnare dopo il trattamento dovranno essere perfettamente puliti e stirati completi in tutte le loro parti (bottoni, cerniere, asole, coulisse, ecc.) e garantire la vestibilità ed il massimo decoro.

Essendo la divisa elemento di interfaccia con l'utenza ancorché protettiva per l'operatore nelle sue normali funzioni sanitarie/assistenziali, è indispensabile che essa sia perfettamente integra nelle sue caratteristiche tecniche funzionali e decorosa nel suo aspetto. Pertanto la riparazione è ammessa ma dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto più oltre indicato.

Non saranno ammessi all'uso dispositivi non conformi, per i quali siano venuti meno il decoro, la funzionalità e/o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità (ove rispettivamente applicabili). In tali casi il Fornitore sarà tenuto alla pronta eliminazione e sostituzione dei dispositivi medesimi.



La biancheria o il materiale che ad esclusivo giudizio della amministrazione risulterà non sufficientemente lavato, mal stirato o deteriorato dovrà essere sottoposto ad ulteriore trattamento a cura e spese del Fornitore previa sostituzione immediata del capo.

L'Azienda sanitaria si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali il Fornitore sarà chiamato a rispondere. L'Azienda sanitaria potrà incaricare per i suddetti controlli un laboratorio di microbiologia di una struttura pubblica. I costi delle analisi saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà effettuare a sue spese, a campione, controlli batteriologici almeno trimestrali sugli articoli sottoposti al processo di lavaggio e disinfezione. I risultati delle prove dovranno presentare una carica microbica totale inferiore a 20 UFC per 100 cm quadrati e privi di specie patogene. I suddetti controlli dovranno essere effettuati da un laboratorio di microbiologia di una struttura pubblica e l'esito dovrà essere inviato all'Azienda sanitaria contraente.

Confezionamento

Al termine del processo e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiratura seguirà il confezionamento.

È richiesto che i capi, ripartiti per tipologia (lenzuola, federe, coperte, divise, ecc..) e per destinazione, vengano confezionati in buste termosaldate trasparenti che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali.

Le confezioni dovranno contenere un numero di pezzi atti a garantire una agevole movimentazione dopo la consegna, non è richiesto il confezionamento dei singoli articoli, salvo casi eccezionali che saranno concordati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio con le singole Amministrazioni Contraenti.

Tutta la biancheria piana dovrà essere consegnata sulla base delle schede di dotazione di reparto e come concordato con le singole Aziende Sanitarie. Anche le divise, le coperte, i guanciali e la materasseria in genere dovranno essere consegnati in buste idonee per dimensioni e tipologia del materiale da contenere.

3.13 Rammendo e sostituzione articoli

Il Fornitore dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria da riconsegnare provvedendo alla separazione, in appositi sacchi, di quei capi di biancheria piana e confezionata che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo.

Il Fornitore dovrà all'occorrenza provvedere, senza alcun aggravio di spesa, al piccolo rammendo della biancheria su tutti i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, ivi compresi i lavori di applicazione e sostituzione di parti tessili, purché la riparazione non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.

In particolare sono oneri del Fornitore le seguenti operazioni :

- rifacimento di orli di pantaloni, camici, casacche, ecc. compresi gli orli delle maniche;
- cucitura di strappi per una lunghezza massima di cm. 5 per lato strappato (oltre i cm 5 il capo deve essere sostituito);



- rifacimento di orli e cimose anche per tutto il perimetro dell'articolo di biancheria piana (lenzuola, teli, coperte, federe ecc.);
- rammendo di asole, sostituzione di bottoni, cerniere, lacci, coulisse, velcro mancanti o strappati, compresa la fornitura degli stessi uguali a quelli presenti o loro sostituzione completa.

Se nel corso dei propri controlli l'Azienda sanitaria riscontrerà articoli con le imperfezioni suddette provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione di penale fermo restando la immediata sostituzione del capo contestato da parte del Fornitore, senza alcun aggravio di spese.

Nel caso in cui i capi risultassero macchiati in modo indelebile il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, senza alcun aggravio di spese.

3.14 Lavaggio della biancheria di proprietà della Azienda sanitaria contraente

Il Fornitore dovrà provvedere ai trattamenti di lavaggio (ad acqua o a secco secondo la tipologia di tessuto) e ricondizionamento di biancheria di proprietà della Azienda sanitaria con relativa riconsegna al centro di utilizzo.

Il centro di utilizzo provvederà all'opportuna suddivisione della biancheria o materiale sporco secondo il tipo (utilizzando sacchi di colore diverso forniti dal Fornitore) al fine di consentire per ogni articolo il lavaggio più appropriato.

Il lavaggio ad acqua e a secco devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte con riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati ed impacchettati (nel modo utile al riconoscimento del materiale) e riconsegnati ai centri di utilizzo di provenienza, divisi dal resto della biancheria in noleggio e accompagnati da nota a parte.

La biancheria o il materiale che ad esclusivo giudizio dell'amministrazione risulterà non sufficientemente lavato o mal stirato dovrà essere sottoposto ad ulteriore trattamento a cura e spese del Fornitore.

I capi eventualmente identificati come DPI dovranno essere lavati seguendo le norme indicate dal fabbricante al fine di non modificarne le caratteristiche tecniche e le certificazioni.

3.15 Ricondizionamento materasseria in noleggio e di proprietà dell'Azienda sanitaria

Il Fornitore, presso il proprio stabilimento, dovrà sottoporre a lavaggio/ricondizionamento:

- la materasseria fornita a noleggio (nel prezzo unitario di noleggio del materasso/guanciale e relative COVER è compreso n.1 trattamento/anno di lavaggio/ricondizionamento per cad. materasso/guanciale/cover)
- e, qualora richiesto, sottoporre a lavaggio/ricondizionamento la materasseria di proprietà dell'Azienda sanitaria (materassi/guanciali/cover).

Per trattamenti di lavaggio/ricondizionamento ulteriori richiesti dall'Azienda sanitaria rispetto a quello previsto per il materasso/guanciale/cover in noleggio (1cad/anno) sarà corrisposto il prezzo offerto relativo alla voce di offerta economica: *"solo lavaggio e ricondizionamento di materasseria"*.

Per il lavaggio/ricondizionamento della materasseria di proprietà dell'Azienda sanitaria le eventuali cover dei materassi/guanciali dovranno essere separate dall'imbottitura onde provvedere al trattamento più idoneo al tipo di tessuto.

Le lastre costituenti l'imbottitura poliuretanica dovranno essere sottoposte a un procedimento di sanificazione meccanica che preveda la completa immersione in acqua (additivata con sostanze detergenti e disinfettanti) e la successiva asciugatura tramite essiccatoio senza che esse subiscano degrado delle proprie caratteristiche fisico meccaniche a seguito del trattamento.

L'asciugatura della materasseria dovrà garantire che il tasso di umidità residuo non consenta la proliferazione di microrganismi (muffe, lieviti e batteri) o la produzione di cattivi odori.

Resta inteso che l'articolo fornito in noleggio deve conservare l'ignifugicità per tutta la sua durata, anche dopo una serie di ripetuti lavaggi e trattamenti.

Sarà cura del Fornitore, effettuato il trattamento di lavaggio/sanificazione/asciugatura, sottoporre a controllo la materasseria al fine di verificare che sia garantita la sua efficienza e, nel caso di non rispondenza al requisito, di provvedere alla sua sostituzione se in noleggio. Nel caso di materasseria di proprietà, il Fornitore dovrà avvisare l'Azienda Sanitaria contraente per la sua sostituzione.

Il Fornitore dovrà provvedere con proprio personale al ritiro e alla riconsegna della materasseria rigenerata presso le strutture interessate dell'Azienda sanitaria senza ulteriori aggravii di costo.

3.16 Movimentazione interna ed esterna (trasporto) e attrezzature connesse

Il Fornitore dovrà organizzare e gestire un servizio di logistica interna ed esterna di tutti gli articoli in uso sia internamente alle strutture sanitarie sia da e per i propri stabilimenti di lavanderia come di seguito specificato:

- ritiro e consegna presso tutti i centri di utilizzo ospedalieri;
- ritiro e consegna presso tutti i Presidi esterni e/o territoriali dell'Azienda sanitaria;
- movimentazione dei dispositivi puliti e sporchi da e per lo stabilimento di lavanderia del Fornitore.

A tal fine il Fornitore dovrà avvalersi di personale proprio, adeguato per numero e qualifica, di attrezzature e mezzi di trasporto idonei, sia dal punto di vista dei quantitativi che delle dimensioni nonché rispondenti alla legislazione in materia.

A tutte le attrezzature e automezzi utilizzati nell'appalto dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno del Fornitore.

Il Fornitore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli automezzi impiegati e sarà responsabile della loro custodia, pertanto l'Azienda contraente non risponderà in caso di danno o furto.

Per tutte le attrezzature e automezzi il Fornitore dovrà, in caso di guasto, che comporti disagi nell'espletamento del servizio, provvedere alla loro immediata sostituzione al fine di evitare carenze nell'espletamento del servizio.

I contenitori, i carrelli ed eventuali mezzi di traino adibiti ai trasporti interni e gli automezzi adibiti al trasporto esterno della biancheria sporca, dovranno essere detersi e disinfettati con prodotti e sistemi idonei presso lo stabilimento prima dell'uso per il trasporto della biancheria pulita.

Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso, ermeticamente separate.



La biancheria/materasseria sporca non potrà sostare presso i punti di stoccaggio temporaneo dell'Azienda sanitaria per più di 24 ore, salvo le diverse frequenze indicate nell'Atto di regolamentazione di ciascuna Azienda sanitaria, in caso contrario il fatto verrà contestato come mancato ritiro.

3.17 Modalità di espletamento del ritiro, riconsegna e distribuzione

BIANCHERIA E MATERASSERIA SPORCA

TUTTA LA BIANCHERIA SPORCA SIA PIANA CHE CONFEZIONATA COMPRESA LA MATERASSERIA È DA CONSIDERARSI POTENZIALMENTE INFETTA E COME TALE TRATTATA.

I punti di **ritiro** per singola struttura sanitaria, la loro ubicazione, le periodicità e fasce orarie saranno concordati e definiti con la singola Azienda sanitaria contraente nella fase propedeutica all'Atto di regolamentazione del servizio (*"Incontro preliminare"*).

In linea di massima valgono le seguenti indicazioni generali e modalità:

- periodicità: almeno 1 volta al giorno per le sedi Ospedaliere, 6 giorni su 7; almeno 1 volta a settimana per le sedi non ospedaliere/distrettuali/territoriali;
- in caso di doppia festività susseguente il ritiro dovrà avvenire per le sedi Ospedaliere almeno in uno dei due giorni festivi;
- la raccolta e il ritiro dovrà avvenire presso ogni centro di utilizzo, trasferendo immediatamente lo sporco presso il punto di stoccaggio temporaneo;
- le fasce orarie per il ritiro saranno stabilite in orari tali da recare il minimo intralcio al lavoro nelle strutture/reparti;
- la raccolta e il ritiro dello sporco dovrà essere effettuato con modalità tali da non intralciare le attività sanitarie; le vie di fuga dovranno essere sempre lasciate libere ed agibili;
- il trattamento della biancheria sporca presuppone sempre il controllo da parte del Fornitore della assenza di eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare il capo;
- in caso di utilizzo di armadi automatizzati per la gestione/distribuzione delle divise sanitarie il ritiro dovrà essere effettuato con le frequenze necessarie a garantire la piena ed ottimale operatività delle stesse tenendo conto dei turni (mattino, pomeriggio, notte) degli operatori sanitari.

L'Azienda sanitaria si impegna a garantire presso ogni centro di utilizzo che:

- la raccolta della biancheria piana e delle divise del personale venga suddivisa in funzione del tipo e dell'uso;
- siano utilizzati gli appositi sacchi forniti dal Fornitore per la materasseria sporca;
- siano date le opportune indicazioni affinché i dispositivi siano privi di qualsiasi corpo estraneo (attrezzi chirurgici o di medicazione, pezzi anatomici, guanti, penne, matite ecc).

I punti di **consegna** per singola struttura sanitaria, la loro ubicazione nonché le periodicità e fasce orarie saranno concordati e definiti con la singola Azienda sanitaria contraente nella fase propedeutica all'Atto di regolamentazione del servizio (*"Incontro preliminare"*).

In linea di massima valgono le seguenti indicazioni generali e modalità:

- periodicità: almeno 1 volta al giorno per le sedi Ospedaliere 6 giorni su 7; almeno 1 volta a settimana per le sedi non ospedaliere/distrettuali/territoriali;
- in caso di doppia festività susseguente la consegna dovrà avvenire per le sedi Ospedaliere almeno in uno dei due giorni festivi;
- con la consegna/reintegro, gli articoli dovranno essere stoccati dall'operatore della ditta negli appositi armadi/spazi dedicati;
- il giorno precedente una festività la consegna dovrà essere doppia o comunque tale da garantire la copertura del giorno festivo;
- le fasce orarie per la consegna saranno stabilite in orari tali da recare il minimo intralcio al lavoro nelle strutture/reparti;
- il servizio di consegna dovrà essere effettuato con modalità tali da non intralciare le attività sanitarie; le vie di fuga dovranno essere lasciate libere ed agibili;
- in caso di utilizzo di armadi automatizzati per la gestione/distribuzione delle divise sanitarie, la consegna dovrà essere effettuata con le frequenze necessarie a garantire la piena ed ottimale operatività delle stesse tenendo conto dei turni (mattino, pomeriggio, notte) degli operatori sanitari;
- i carrelli utilizzati per il ritiro della biancheria sporca non dovranno essere utilizzati per la distribuzione della biancheria pulita se non previa disinfezione presso lo stabilimento di lavanderia;
- le consegne dovranno essere garantite con qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa del Fornitore;
- per quanto attiene la consegna della materasseria questa avverrà su chiamata della struttura con indicazione del numero e tipologia di articoli da sostituire;
- al momento della consegna il personale addetto del Fornitore dovrà acquisire la firma del personale a ciò incaricato dall'Azienda sanitaria che avrà la responsabilità di verificare i quantitativi consegnati (tramite firma cartacea o su palmare).

3.18 Bolle di consegna

Tutto il materiale consegnato a seguito di trattamento (qualsiasi esso sia) ai vari centri di utilizzo delle Aziende Sanitarie dovrà essere accompagnato da apposito documento di consegna, in duplice copia, dal quale risulti il tipo ed il numero di capi consegnati suddiviso nelle varie eventuali tipologie.

Le bolle saranno controfirmate, in segno di accettazione, dal responsabile del centro di utilizzo a cui il materiale è stato consegnato (o comunque da un preposto), il quale tratterrà una copia delle stesse.

All'atto del prelevamento dei dispositivi di proprietà dell'Azienda sanitaria destinati al ricondizionamento presso ciascun centro di utilizzo, il Fornitore rilascia apposita nota di "presa in consegna" in duplice copia.

3.19 Servizio di guardaroba presso i locali dell'Azienda sanitaria contraente

Il Fornitore sarà tenuto per tutta la durata dell'appalto ad allestire, organizzare e gestire, con personale, attrezzature e mezzi propri, i locali-guardaroba messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie e concessi al Fornitore in comodato d'uso.

Nell'Allegato 3_B sono riportate le informazioni essenziali, riguardanti i locali-guardaroba, comunicati dalle Aziende Sanitarie; detti locali, come previsto al precedente articolo 2.10, costituiranno oggetto di sopralluogo obbligatorio da parte del Fornitore concorrente alla gara.

Il servizio di guardaroba sarà organizzato dal Fornitore secondo propri criteri organizzativi con obbligo di garantire la massima funzionalità ed efficienza del servizio.

Le attività che dovranno essere svolte nei locali guardaroba sono le seguenti:

- misurazione delle taglie e consegna divise su misura o fuori misura (prima dotazione, nuova assunzione...), negli orari di servizio al pubblico;
- ritiro/riconsegna delle divise personalizzate per il personale non sanitario negli orari di apertura del servizio guardaroba al pubblico;
- ritiro divise difettose/indecorose, negli orari di servizio al pubblico;
- il ritiro e la consegna presso il guardaroba potranno essere effettuate anche per altre condizioni previste dalle Amministrazioni contraenti e concordate ad inizio appalto nell'Atto di regolamentazione del servizio;
- stoccaggio della scorta di biancheria piana, confezionata, materassi, guanciali, cover atta ad assicurare il mantenimento dei livelli di servizio previsti;
- altre attività previste dal presente Capitolato Tecnico che necessitino di gestione delle attività internamente alle Aziende Sanitarie contraenti.

Il guardaroba rispetterà l'orario di apertura concordato con ciascuna Azienda sanitaria, indicativamente dal lunedì al venerdì per l'intera giornata e il sabato la mattina (gli attuali orari di apertura sono stati indicati dalle Aziende Sanitarie nell'Allegato 3_B).

All'interno dell'orario di funzionamento, le singole Aziende Sanitarie concorderanno gli orari di apertura riservati agli utenti del guardaroba.

Durante l'orario di funzionamento del guardaroba il personale addetto deve essere raggiungibile telefonicamente per ogni eventuale urgenza/necessità e risolvere l'eventuale problematica entro il tempo massimo di 60 minuti dalla chiamata.

Il guardaroba dovrà essere organizzato in modo tale che la zona di lettura dei capi sporchi sia distinta da quella di lettura e movimentazione dei capi puliti.

Allestimento dei locali:

- nel caso in cui il locale risulti già allestito, almeno in parte, al Fornitore saranno affidati in comodato d'uso tutti gli arredi e le eventuali attrezzature utili allo scopo. In tale caso ad inizio appalto sarà redatto con il Fornitore un verbale di consegna dettagliato con indicazione di quanto preso in comodato. La parte del locale da allestire sarà a totale cura ed onere del Fornitore;

- nel caso in cui il locale risulti non allestito l'allestimento sarà a totale cura ed onere del Fornitore.

Il Fornitore sarà tenuto ad organizzare i locali con idonee attrezzature (scaffali, carrelli, stender, ecc.) al fine di garantire l'ottimale gestione di tutti i materiali.

Ad inizio appalto si provvederà a redigere in contraddittorio apposito verbale di consegna dei locali-guardaroba e del materiale/arredi/attrezzature (se presenti) così come a fine appalto apposito verbale per la riconsegna. Il Fornitore si impegna per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, pena la risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali affidati.

Sono a totale a carico del Fornitore le operazioni periodiche di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione.

Per quanto attiene le operazioni di pulizia il Fornitore dovrà provvedere sia alle operazioni quotidiane che alle pulizie periodiche; le pulizie quotidiane dovranno prevedere come minimo la spolveratura e la detersione delle superfici sia verticali che orizzontali, compresi i piani di lavoro. In sede di gara il Fornitore dovrà presentare specifici protocolli che dovranno contenere le operazioni, le modalità di svolgimento, i prodotti, le frequenze e i DPI previsti nonché l'indicazione di chi li effettua. Tali protocolli potranno essere modificati o implementati su indicazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda sanitaria se ritenuti motivatamente insufficienti o non congrui, senza alcun onere aggiuntivo.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di richiedere l'immediato ripristino delle condizioni igieniche in caso vengano riscontrate delle inadempienze.

Il Fornitore si impegna a condurre i locali concessi in uso con cura e diligenza evitandone il deterioramento e l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro e provvedendo a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione.

Nei locali concessi in comodato d'uso avranno accesso gli operatori del Fornitore (identificabili mediante tesserino di riconoscimento) e gli addetti alla manutenzione ed al controllo delle Aziende Sanitarie contraenti. Il Fornitore è ritenuto responsabile della custodia delle chiavi dei locali affidati. Copia delle chiavi di tutti i locali concessi in comodato d'uso saranno comunque in possesso dell'Azienda sanitaria contraente per poter permettere l'accesso ai locali in caso di emergenza (es. incendio, allagamento...) o per manutenzione urgente in momenti di assenza del personale del Fornitore.

Il Fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in essi contenuti, si tratti di beni di sua proprietà o di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti. Le stesse si ritengono sollevate da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà del Fornitore o dei dipendenti della stessa in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi imputabili a terzi, calamità naturali ecc.

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare l'impegno assunto con l'offerta tecnica proposta, realizzando tutti gli interventi ordinari previsti compresi eventuali collegamenti impiantistici o di adeguamento minimo degli spazi che si rendano necessari previa autorizzazione dell'Amministrazione entro la data di attivazione del servizio indicata nell'Atto di regolamentazione del servizio.

Oneri a carico dell'Azienda sanitaria: le spese relative all'illuminazione, al riscaldamento/raffrescamento, all'acqua nonché lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dei locali.

Oneri a carico del Fornitore: le spese per le utenze telefoniche, le linee dati (internet); le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione ecc. dei locali nonché la manutenzione ordinaria (nel rispetto dei regolamenti igienico-sanitari vigenti); la raccolta dei rifiuti solidi assimilati agli urbani (indifferenziati) e le frazioni di rifiuti differenziati (carta, plastica, ecc.) prodotti durante la propria attività i quali potranno essere conferiti nei punti di raccolta attivati presso le singole Aziende Sanitarie contraenti.

In caso di accertati problemi igienico-sanitari conseguenti alla non adeguata tenuta dei locali in oggetto da parte del Fornitore, l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di far ripetere ulteriori interventi di cui l'onere economico sarà a totale carico del Fornitore.

3.20 Sistema informativo

Il Fornitore deve presentare in sede di offerta tecnica il progetto di un sistema informativo (completo di fornitura, installazione di tutti i necessari collegamenti per il suo funzionamento, nonché di tutte le attrezzature adibite al sistema, es. PC, stampanti, lettori, ecc..) per la gestione e il controllo di qualità del servizio.

Il sistema informativo deve essere *Web Based*, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in uso alle Aziende Sanitarie contraenti, a carico delle quali non dovrà essere posto alcun onere.

Tale sistema dovrà prevedere dei profili di visualizzazione e di inserimento dei dati che consenta agli operatori autorizzati dalle Aziende Sanitarie di effettuare le verifiche e i controlli di cui sopra.

Il sistema informativo installato, completo delle sue attrezzature, essendo di proprietà del Fornitore, presuppone che la manutenzione ordinaria e straordinaria sia a carico dello stesso, come il materiale di consumo e le eventuali sostituzioni in caso di mal funzionamento.

Il sistema informativo dovrà permettere alle Aziende Sanitarie contraenti di:

- verificare i quantitativi di tutte le dotazioni, sia di biancheria piana che confezionata che di materassi, guanciali e cover, i quantitativi da ripristinare, i quantitativi ripristinati, e di verificare eventuali discordanze con i dati relativi alla biancheria ritirata;
- verificare il mantenimento dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Tecnico attraverso gli indicatori previsti nel sistema di autocontrollo dello stesso Fornitore;
- monitorare le informazioni relative all'andamento globale della fornitura (ordinativi, consegne, fatturazione, suddivisione spesa per singoli centri di utilizzo, ecc.).

Al fine di garantire la possibilità per le Aziende Sanitarie di verificare il mantenimento dei livelli di servizio del presente appalto, il Sistema Informativo dovrà garantire le seguenti funzionalità:

- rendicontare le operazioni di ritiro e consegna sia di biancheria piana che confezionata che di materassi e guanciali e cover, non gestita tramite distributori automatizzati, fino ai singoli centri di utilizzo ove richiesto dalle Amministrazioni contraenti;
- rendicontare, in tempo reale, le operazioni di ritiro e consegna automatica della biancheria confezionata ove gestita tramite distributori automatizzati;
- rendicontare e verificare i valori risultanti dalle attività di autocontrollo;
- rendicontare le segnalazioni di non conformità e i relativi interventi correttivi.

Il sistema informativo dovrà gestire la biancheria restituita non idonea, stornandola dai quantitativi consegnati.

Il Fornitore aggiudicatario, in accordo con i competenti uffici dell'Azienda sanitaria, **sulla base del progetto presentato e delle indicazioni sopra riportate**, concorderà la modalità adeguata per la raccolta dei dati e la loro traduzione in grafici e reports statistici da consegnare periodicamente all'Azienda sanitaria.

Tale sistema dovrà essere collaudato e quindi essere operativo e completo di tutte le funzionalità sopraindicate all'avvio del servizio.

3.21 Sistema di autocontrollo dell'Impresa Appaltatrice

Il Fornitore dovrà illustrare in offerta tecnica il sistema di autocontrollo e gli indicatori che adotterà per il controllo del servizio ed i sistemi che metterà a disposizione delle Aziende Sanitarie contraenti per la verifica dello stesso.

Il Fornitore per tutta la durata dell'appalto dovrà garantire un livello costante di qualità microbiologica dei tessuti trattati, mediante un'accurata valutazione dei rischi, un sistema di monitoraggio e controllo della biocontaminazione che coinvolga l'intero processo di pulizia dei capi, dall'ingresso dei tessuti fino alla consegna degli stessi all'utente finale.

Nell'ambito del sistema di autocontrollo il Fornitore dovrà anche prevedere relative schede/chek list per il monitoraggio delle diverse attività-fasi di lavoro nonché per la verifica del proprio operato in merito al rispetto della metodologia di lavoro che evidenzino le criticità e le azioni correttive calibrate sulle specificità delle esigenze delle Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore dovrà attuare un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema, al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato. Tale sistema deve essere sottoposto ad audit periodici da parte di un organismo di valutazione della conformità, affinché sia ottenuta o mantenuta la relativa certificazione.

L'Azienda sanitaria potrà effettuare controlli in situ oppure di richiedere apposita documentazione (audit sul sistema RABC).

3.22 Sistema di controllo

La singola Azienda sanitaria si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali indicate nel presente Capitolato Tecnico, anche utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dal Fornitore (paragrafo 3.20) oppure attraverso propri sistemi informativi.

I controlli riguarderanno gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti sia dal presente Capitolato Tecnico e relativi allegati, sia dichiarati e offerti dal Fornitore in sede di gara sia concordati nell'Atto di Regolamentazione del servizio (per es: condizioni di pulizia, piegatura, stiratura e confezionamento dei capi consegnati puliti, dei materassi, dei guanciali, delle cover ecc., consistenza delle assegnazioni a ogni Centro di Utilizzo; modalità e tempi di svolgimento del servizio, compresi il ritiro, la consegna, il trasporto e la gestione generale di ritardi, inadempienze, nel ritiro e consegna, inadeguatezza ecc.).

I controlli saranno svolti su due livelli:

- monitoraggio quotidiano da parte del personale individuato quale referente dei Centri di utilizzo;
- verifiche ispettive a campione eseguite dal personale incaricato dall'Azienda sanitaria in contraddittorio con un rappresentante del Fornitore.

Le modalità di esecuzione sia delle verifiche ispettive che del monitoraggio quotidiano così come gli strumenti utilizzati (schede, moduli, ecc.) saranno stabiliti da ogni singola Azienda sanitaria fermo restando quanto di seguito disposto in tema di "controllo qualità".

Il controllo prevede la verifica dei processi e delle modalità di gestione ed espletamento delle diverse attività erogate dal Fornitore descritte nel **progetto tecnico presentato in sede di gara** a partire dal monitoraggio delle fasi di avvio del servizio.

In caso di inadempimenti o inefficienze, le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di chiedere l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali. Ove ciò non fosse possibile o conveniente per l'Azienda sanitaria, la medesima provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite applicando le penalità previste.

Il primo personale incaricato al quotidiano controllo operativo dell'appalto sono i Coordinatori infermieristici o loro delegati che dovranno riferire e collaborare con il DEC ed i suoi collaboratori.

Il controllo potrà essere effettuato dalle competenti strutture dell'Azienda sanitaria anche mediante l'eventuale compilazione di modulo di segnalazione delle "non conformità", rilevate dai referenti delle Strutture ed Unità Operative interessate dalla fruizione del servizio, che saranno raccolte e trasmesse al DEC che provvederà alla rielaborazione per le eventuali contestazioni secondo quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico con riferimento all'inadeguatezza del servizio, (ad es. non adeguato lavaggio, rammendo, piegatura e stiratura dei capi, nonché al comportamento dell'operatore ed al ritardo della consegna della biancheria rispetto ai tempi concordati ecc..)

A seguito dell'apertura di non conformità il Fornitore dovrà rispondere attraverso la proposizione di azioni risolutive, da attivare nel più breve tempo possibile.

Le modalità di determinazione delle verifiche e la periodicità dell'effettuazione dei controlli saranno programmate e comunicate al Fornitore sulla base di principi e criteri condivisi con le singole Aziende Sanitarie contraenti tenuto conto della periodicità del ciclo della fatturazione e della globalità dell'appalto da verificare.

Il controllo che sarà effettuato potrà riguardare i seguenti aspetti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la qualità dei capi di biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali e cover (ad es. lo stato di lavaggio, stiratura, asciugatura, usura, l'assenza totale di corpi estranei e residui organici ecc.);
- la quantità della biancheria che dev'essere consegnata ai vari reparti e servizi sulla base delle dotazioni concordate;
- la modalità di consegna/ritiro della biancheria nel rispetto delle prescrizioni igieniche e delle normative di sicurezza;

- la qualità e l'igiene delle dotazioni utilizzate per il trasporto della biancheria lungo tutta la filiera.

Il concorrente nel progetto tecnico dovrà evidenziare come intende supportare l'Azienda sanitaria al fine di garantire i controlli previsti nel presente articolo (l'evidenza degli stessi, i risultati e l'analisi delle non conformità, l'identificazione del campione rappresentativo, gli eventuali strumenti di misura messi a disposizione ecc ...).

Il Fornitore dovrà farsi carico della formazione del proprio personale deputato al controllo.

La messa a punto del sistema di controllo dovrà essere effettuata secondo la tempistica stabilita e comunque non oltre sei mesi dalla data di attivazione del servizio.

Le modalità dei controlli, tenuto conto di quanto definito in fase di gara, potranno essere descritte ed implementate in un eventuale protocollo specifico per ogni singola Azienda sanitaria che dovrà essere disciplinato in apposito addendum dell'Atto di regolamentazione del servizio, in accordo fra le parti.

4. PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO

4.1 Responsabile del Fornitore (Direttore di commessa)

Il Fornitore dovrà individuare un suo Responsabile con funzione di Responsabile della commessa quale interfaccia unica nei confronti dell'Amministrazione contraente a cui sono demandati tutti gli adempimenti previsti dal contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti prima dell'inizio del servizio il nome del Responsabile il quale dovrà essere dotato di telefono cellulare, e-mail per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio assicurando la pronta disponibilità 24 ore su 24 tutti i giorni compresi i festivi.

Il Fornitore indica nel progetto tecnico le ore settimanali di presenza effettiva del Responsabile presso le sedi dell'Azienda sanitaria contraente.

Il Fornitore dovrà altresì comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e recapiti (cellulare e-mail) del sostituto del Responsabile nei casi di sua assenza (ferie, malattia, ecc.) o impedimento.

Il Responsabile dovrà controllare che tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato nell'appalto le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio e mantenere un contatto continuo con gli uffici preposti dalla singola Azienda sanitaria per il controllo dell'andamento del servizio.

Esso dovrà coordinare lo svolgimento del servizio presso l'Azienda sanitaria contraente a tempo pieno ed in modo continuativo.

Le comunicazioni e le eventuali segnalazioni di disservizio/inadempienze fatte dalla singola Azienda sanitaria al Responsabile del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

Al Responsabile sono attribuite altresì le funzioni di Responsabile della Sicurezza del Fornitore ai sensi del D.Lgs. 81/08.



4.2 Responsabile del servizio guardaroba

Il Fornitore dovrà anche individuare per ogni presidio ospedaliero sede dei locali guardaroba di ciascuna Azienda sanitaria contraente, un responsabile operativo presente in sede nei giorni ed orari di apertura del guardaroba.

4.3 Personale del Fornitore

Il Fornitore ed il personale da esso dipendente, operativo presso le Aziende Sanitarie contraenti, dovranno ~~attenersi~~ e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle Aziende Sanitarie contraenti per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, o appositamente emesse per il personale del Fornitore.

Nell'esecuzione del servizio il Fornitore dovrà avvalersi di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa indispensabile al corretto espletamento del servizio in oggetto, provvedendo, in caso di assenze, ad immediata sostituzione. L'organizzazione del Fornitore dovrà tendere a ridurre al minimo possibile il turn-over del personale e la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza delle esigenze e delle specificità delle singole Aziende Sanitarie.

Il Fornitore dovrà trasmettere ad ogni Azienda, prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dello stesso presso l'Azienda sanitaria, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Il Fornitore fornirà alle Aziende Sanitarie contraenti anche una lista del personale impiegato in caso di eventuali sostituzioni.

Il Fornitore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'ufficio competente delle Aziende Sanitarie contraenti.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

DIVISE

Il personale del Fornitore operante presso l'Azienda sanitaria contraente dovrà essere dotato di idonea divisa che sia tale da rendere identificabili gli operatori in base alla qualifica.

Tali divise dovranno essere di colore differente da quello utilizzato dai dipendenti delle Aziende Sanitarie contraenti.

L'operatore dovrà essere dotato di divisa munita di cartellino di riconoscimento secondo la vigente normativa, identificativo del fornitore, della persona e della mansione svolta; detta disposizione si applica anche a tutto il personale di eventuali ditte subappaltatrici.

La divisa dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato di pulizia e di decoro.



Il Fornitore si assume l'obbligo di provvedere al lavaggio delle divise del proprio personale con le stesse modalità previste dal capitolato.

I D.P.I. e il materiale monouso eventualmente utilizzato (guanti, mascherine, copri scarpe, cuffia, ecc) sono a carico del Fornitore.

COMPORTAMENTO

Il Fornitore e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'Azienda sanitaria che ai pazienti.

Il personale del Fornitore, che presta servizio nei settori e nelle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti, sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con diligenza professionale come richiesto dal servizio.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano il diritto di chiedere, dandone circostanziata motivazione, l'allontanamento/sostituzione del personale che abbia tenuto un comportamento non consono o scorretto.

In particolare, il Fornitore dovrà curare che il proprio personale operante presso l'Azienda sanitaria contraente:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente oggetti, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti eventualmente nell'ambito delle strutture servite, al proprio responsabile diretto che a sua volta consegnerà al personale individuato dalle Aziende Sanitarie;
- segnali tempestivamente agli organi competenti della singola Azienda sanitaria ed al proprio responsabile le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio, anche in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dal Fornitore con le singole Aziende Sanitarie contraenti, in modo da non ostacolare l'organizzazione di reparto;
- non lasci attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo o rischio d'incendio in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Azienda sanitaria e/o da utenti e pazienti;
- mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività e dei servizi istituzionali dell'Azienda sanitaria;
- comunichi al proprio responsabile ogni infortunio, occorso durante l'espletamento del servizio;
- smaltisca correttamente i prodotti all'interno delle strutture come da indicazione dei servizi competenti;



- non utilizzi telefoni o attrezzature di proprietà dell'Azienda sanitaria (es. fotocopiatrici, ecc.) ove non autorizzati;
- eviti di intrattenersi durante il servizio con degenti, loro parenti o visitatori e rispetti il divieto di intrattenersi con i dipendenti dell'Azienda sanitaria per motivi non inerenti la propria attività lavorativa;
- si astenga da qualsiasi considerazione, in caso di conflitti o contestazioni da parte di dipendenti dell'Azienda sanitaria o di qualunque altro interlocutore, invitando gli stessi a rivolgersi al proprio Responsabile di commessa.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.

Anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti o dipendenti delle Aziende Sanitarie contraenti, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

4.4 Infortuni e danni a cose e persone

Le Aziende Sanitarie contraenti saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

4.5 Formazione

Il Fornitore dovrà impiegare operatori appositamente addestrati e formati da certificarsi con idonea documentazione circa l'avvenuta informativa sui rischi professionali nonché su tutti i contenuti del presente Capitolato Tecnico, dell'offerta tecnica e dei protocolli operativi da essi derivati nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa.

In caso di nuove assunzioni, durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro 10 giorni ad effettuare adeguata formazione, come sopra specificata, da certificarsi con idonea dichiarazione che andrà trasmessa all'Azienda sanitaria.

Per ogni anno di vigenza dell'appalto il Fornitore dovrà sottoporre alla Azienda sanitaria contraente, entro il mese di gennaio dell'anno di competenza, il piano annuale di formazione di tutto il personale.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio il Fornitore si avvarrà di personale qualificato da impiegarsi sotto la propria diretta responsabilità.

Il Fornitore dovrà anche fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione sui rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia ai luoghi di lavoro, così come richiesto dal D.Lgs. 81/08, e su disturbi e rischi che l'attività può causare ai dipendenti del Fornitore e sui modi per eliminare tali negative influenze.

Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici il cui programma dovrà essere preventivamente approvato dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Le Aziende Sanitarie contraenti ritengono obbligatoria la formazione/informazione di tutto il personale impiegato dal Fornitore sui seguenti argomenti:

- Modalità di esecuzione del servizio;

- Corretto utilizzo di DPI;
- Procedure di emergenza ed evacuazione;
- Prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro in ambiente ospedaliero.

4.6 Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenza sociale

Il Fornitore dovrà assumere la manodopera secondo le norme di legge.

Sarà pertanto obbligo del Fornitore corrispondere al personale le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023, è necessario allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. L'elenco del personale da riassorbire è dettagliato in apposito allegato del Disciplinare di gara.

4.7 Scioperi o sospensioni per causa di forza maggiore

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero e/o di assemblee sindacali interne e/o esterne, sussiste l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali, per quanto riguarda i contingenti di personale.

Nel caso di scioperi, quindi, il Fornitore non potrà sospendere l'attività prestata ma garantire comunque il livello minimo dei servizi che sarà concordato con l'Azienda sanitaria.

A tal fine il Fornitore dovrà comunicare per scritto all'Azienda sanitaria la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso.

Il Fornitore dovrà garantire la reperibilità del Direttore di commessa o di suo sostituto.

In caso di inadempienza le Aziende Sanitarie contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore il Fornitore si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente alle Aziende Sanitarie contraenti. Nel caso l'impossibilità si protraesse per più di un giorno, il Fornitore dovrà garantire il servizio attivando, se necessario, una lavanderia di supporto, o mezzi idonei ad esempio in caso di neve o ghiaccio o calamità naturali.

Il Fornitore comunque dovrà predisporre ed illustrare in offerta tecnica un piano di emergenza (per scioperi, calamità naturali, maxi-emergenza) dal quale risultino i vari interventi da attivarsi al momento dell'evento.

4.8 Rischi e responsabilità del Fornitore – Assicurazione per responsabilità civile

Il Fornitore risponde dei danni a persone e a cose della Azienda sanitaria o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai suoi dipendenti. L'Azienda sanitaria committente è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.



Il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alla stipula del Contratto con l'Azienda sanitaria, copia della polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro con massimale minimo di € 5.000.000= per sinistro e € 1.000.000= per persona, contratta con primaria compagnia di assicurazione.

In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda sanitaria contraente e i relativi importi rimarranno quindi a totale carico del Fornitore.

Il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La polizza dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula della Convenzione Quadro e dovrà essere rinnovata sino alla scadenza dei contratti stipulati con le singole Aziende sanitarie.

4.9 Disposizioni in materia di sicurezza

Il Fornitore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti.

In particolare:

- adotterà il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche di protezione, la segnaletica appositamente installata contenute nel DUVRI di ognuna delle Aziende Sanitarie oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro dell'Azienda sanitaria in attuazione dell'art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della predisposizione/eventuale integrazione DUVRI;
- si impegna a segnalare alla Azienda sanitaria, durante tutta l'esecuzione del servizio, eventuali ulteriori interferenze.

Il personale del Fornitore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dalla singola Azienda sanitaria in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico del Fornitore gli obblighi di ottemperare ai disposti di cui al D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., ove applicabili.

Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione della singola Azienda sanitaria per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro che nel merito riveste le funzioni di controllo e coordinamento.

Il Fornitore, inoltre, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08). Il documento deve essere trasmesso alla singola Azienda sanitaria la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali il Fornitore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni.

5. INADEMPIENZE - PENALITA' – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE PENALI

5.1 Formalizzazione delle contestazioni

Il sistema di contestazione delle inadempienze contrattuali verrà attivato per ogni violazione degli obblighi previsti sia dal presente Capitolato Tecnico, e relativi allegati, sia dichiarati e offerti in sede di progetto tecnico di gara, a seguito di:

- segnalazioni scritte dei referenti individuati dei centri di utilizzo e/o delle competenti strutture dell'Azienda sanitaria, trasmesse al RUP/DEC che, sulla base dell'organizzazione delle singole Aziende sanitarie, provvederanno a contestare il fatto al Fornitore;
- verifiche ispettive effettuate da personale incaricato dalle singole Aziende Sanitarie alla presenza di rappresentante nominato dal Fornitore (o suo delegato) seguite dalla redazione di un verbale che verrà trasmesso al RUP/DEC per i provvedimenti di competenza. Le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche si intendono debitamente accertate.

Tutti gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo seguente saranno contestati al Fornitore da parte del RUP/DEC per scritto mediante PEC all'indirizzo indicato in fase di partecipazione alla gara.

Il Fornitore entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari presenterà le proprie controdeduzioni che dovranno pervenire all'Azienda sanitaria per scritto.

Qualora dette controdeduzioni non pervengano entro il termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio del RUP/DEC a giustificare l'inadempienza contestata, il RUP/DEC potrà applicare al Fornitore le penali di seguito stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte possibilmente in via bonaria tra le parti mantenendo comunque le Aziende Sanitarie la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente eseguite e/o la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

L' Azienda sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (es. detrazione dall'importo della fattura) oppure, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Fornitore per scritto a mezzo PEC.

5.2 Inadempienze e penalità

Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, e relativi allegati, nell'offerta tecnica di gara (e nel Atto di regolamentazione del servizio formalizzato con ciascuna Azienda sanitaria) non imputabili all'Azienda sanitaria contraente o a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo commisurate alla gravità ed entità della inadempienza contestata:

Inadempienza	Penali
Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dal Fornitore in sede di offerta ed a quanto previsto dal Capitolato:	<ul style="list-style-type: none"> • € 300,00 per ogni materasso standard difforme; • € 500,00 per ogni materasso statico difforme; • € 100,00 per ogni attrezzatura difforme; • € 50,00 per ogni articolo diverso da quelli di cui ai punti precedenti difforme (es articoli di biancheria piana, confezionata, calzature, ...)
Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di macchie, odori sgradevoli ecc.:	€ 500 per ogni contestazione
Imperfette condizioni degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di plissettature, rammendi eccessivi, strappi, assenza bottoni, ecc.:	€ 50,00 per ogni articolo o € 200 per ogni contestazione cumulativa
Mancato reintegro o ritardata consegna di quanto previsto come dotazione di biancheria piana, materasseria, guanciali, cover:	Da € 50 a € 500,00 al giorno per ogni Centro di utilizzo/Unità Operativa/Servizio
Mancato o ridotto ritiro capi sporchi:	€ 300,00 al giorno per ogni frequenza non rispettata
Mancata, incompleta o ritardata consegna di divise per il personale dell'Azienda sanitaria:	€ 500,00 al giorno per ogni Centro di utilizzo/Unità Operativa/Servizio
Ritardata fornitura delle divise personalizzate per l'eventuale nuovo personale non sanitario (i tempi non dovranno superare i 20 gg. lavorativi dalla presa taglia in guardaroba):	€ 100,00 al giorno
Guardaroba: scorta inadeguata o disservizio nella gestione ordinaria compresa la manutenzione dei locali	€ 500,00 per ogni contestazione
Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Azienda sanitaria:	€ 300,00 per ogni prodotto
Inadeguata detersione/disinfezione della carrelleria utilizzata per il trasporto della biancheria:	€ 1.000,00 a carrello
Mancata rintracciabilità del responsabile del Fornitore:	€ 500,00 per ogni contestazione
Inadempimento relativo alle comunicazioni dovute in relazione a personale utilizzato per lo svolgimento del servizio:	€ 500,00 a persona
Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori del Fornitore/subappaltatori o in generale inosservanza/inadempienza relativa ai requisiti e doveri degli operatori:	€ 200,00 per ogni contestazione
Ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati:	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
Inadeguata, mancata, ridotta fornitura dei sacchi di raccolta biancheria:	€ 100 per ogni contestazione
Ritardo nell'avvio del sistema informativo e/o carenze nelle funzionalità rispetto alle modalità indicate nell'offerta tecnica di gara:	€ 500 per ogni contestazione



Ritardi rispetto alle modalità di svolgimento del servizio indicate nell'offerta tecnica di gara:	€ 500 per ogni contestazione
In caso di guasto prolungato dei distributori automatizzati (ove presenti), mancata riattivazione del sistema entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento:	€ 200,00 al giorno

Per ogni altra ipotesi di inadempienze non espressamente previste dal presente articolo, l'Azienda sanitaria si riserva di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00 commisurata alla gravità ed entità della inadempienza contestata, fatte salve più gravi sanzioni previste da specifiche norme di legge.

Tutte le penali sopra indicate subiranno un incremento pari:

- al 30% per singolo evento reiterato 5 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 50% per singolo evento reiterato fino a 10 volte nell'arco di 6 mesi,
- al 100% per singolo evento reiterato oltre 15 volte nell'arco di 6 mesi.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale e, pertanto, è fatta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze e/o di esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale.